#### COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

# REGOLAMENTO EDILIZIO

### INDICE

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA	_
CAPO I - LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI	
Articolo 1 - Superficie territoriale (ST)	6
Articolo 2 - Superficie fondiaria (SF)	
Articolo 3 - Indice di edificabilità territoriale (IT)	6
Articolo 4 - Indice di edificabilità fondiaria (IF)	
Articolo 5 - Carico urbanistico (CU)	
Articolo 6 - Dotazioni Territoriali (DT)	
Articolo 7 - Sedime	
Articolo 8 - Superficie coperta (SC)	
Articolo 9 - Superficie permeabile (SP)	7
Articolo 10 - Indice di permeabilità (IPT/IPF)	7
Articolo 11 - Indice di copertura (IC)	
Articolo 12 - Superficie totale (STot)	
Articolo 13 - Superficie Iorda (SL)	
Articolo 14 - Superficie utile (SU)	
Articolo 15 - Superficie accessoria (SA)	
Articolo 16 - Superficie complessiva (SCom)	
Articolo 17 - Superficie calpestabile (SCa)	
Articolo 17 Edpernole edipestabile (GGa)	
Articolo 19 - Volume totale o volumetria complessiva (V)	o
Articolo 20 - Piano fuori terra	o
Articolo 20 - Fiano Idolf terra	
Articolo 21 - Fiano serrinterrato	
Articolo 23 - Sottotetto	
Articolo 23 - Sottoletto	
Articolo 24 - Soppaico	
Articolo 26 - Altezza Iorda (HL)	
Articolo 20 - Altezza Iolda (TIL)	
Articolo 28 - Altezza dell'edificio (H)	
Articolo 29 - Altezza utile (HU)	
Articolo 30 - Distanze (D)	
Articolo 31 - Volume tecnico	
Articolo 32 - Edificio	
Articolo 34 - Pertinenza	
Articolo 35 - Balcone	
Articolo 36 - Ballatoio	
Articolo 37 - Loggia/Loggiato	
Articolo 38 - Pensilina	
Articolo 39 - Portico/Porticato	
Articolo 40 - Terrazza	
Articolo 41 - Tettoia	
Articolo 42 - Veranda	
Articolo 43 - Indice di densità territoriale (DT)	
Articolo 44 - Indice di densità fondiaria (DF)	. 13
CAPO II - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA	
PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA	
TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI	
CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI	
Articolo 45 - La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello un	
per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni a	
organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente,	
compresa quella statutaria locale	. 29

Articolo 46 - Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche	
elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale	
Articolo 47 - Le modalità di coordinamento con lo SUAP	
CAPO II - ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI	
Articolo 48 - Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati	
Articolo 49 - Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)	•
Articolo 50 - Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi	
Articolo 51 - Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità	
Articolo 52 - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri app	
e rateizzazioni.	
Articolo 53 - Pareri preventivi	
Articolo 54 - Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia	
Articolo 55 - Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedi	
edilizio	
Articolo 56 - Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti	
Articolo 57 - Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili	36
TITOLO II - DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORICAPO I - NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	37
Articolo 58 - Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e varia	,
anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'im	
esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.  Articolo 59 - Comunicazioni di fine lavori	
Articolo 69 - Comunicazioni di line lavori	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Articolo 61 - Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quel amianto, ordigni bellici etc.	
CAPO II - NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	30
Articolo 62 - Principi generali dell'esecuzione dei lavori	
Articolo 62 - Frincipi generali dell'esecuzione del lavori	ამ ვი
Articolo 63 - Funti rissi di linea e di livello	
Articolo 65 - Cartelli di cantiere	
Articolo 66 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni	
Articolo 67 - Misure di cantiere e eventuali tolleranze	
Articolo 68 - Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nel	
di realizzazione dell'opera	
Articolo 69 - Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e i	
interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici	
Articolo 70 - Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori	
Articolo 71 - Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accio	
TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUT	TIVE.
FUNZIONALI	44
CAPO I - DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO	44
Articolo 72 - Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici	44
Articolo 73 - Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambie	entale,
all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei co	
energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla ridu	ızione
delle emissioni inquinanti o clima-alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di su	olo 44
Articolo 74 - Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a fless	sibilità
progettuale	
Articolo 75 - Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, de	roghe
ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento	della
sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza ed	dilizia,
rispetto ai parametri cogenti	
Articolo 76 - Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischi	
radon	45
Articolo 77 - Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi	
locali ad uso abitativo e commerciale	45

	46
Articolo 79 - Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del	
d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa	47
CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO	48
Articolo 80 - Strade	48
Articolo 81 - Portici e "pilotis"	48
Articolo 82 - Piste ciclabili	48
Articolo 83 - Aree per parcheggio	48
Articolo 84 - Piazze e aree pedonalizzate	48
Articolo 85 - Passaggi pedonali e marciapiedi	49
Articolo 86 - Passi carrai e uscite per autorimesse	49
Articolo 87 - Chioschi/dehor su suolo pubblico	
Articolo 88 - Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui front	
costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato	
Articolo 89 - Recinzioni	
Articolo 90 - Numerazione civica	
CAPO III - TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE	53
Articolo 91 - Aree Verdi	
Articolo 91 - Aree verdi	
Articolo 92 - Farcili dibarii	
Articolo 93 - Orti dibarii	
Articolo 94 - Farchi e percorsi in territorio rurale	53
Articolo 95 - Sertileri e rilugi alpirii	53
CAPO IV - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE	
Articolo 97 - Approvvigionamento idrico	
Articolo 98 - Depurazione e smaltimento delle acque	
Articolo 100 - Distribuzione dell'energia elettrica	
Articolo 101 - Distribuzione del gas	
Articolo 102 - Ricarica dei veicoli elettrici	
Articolo 103 - Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e	
teleriscaldamento	
Articolo 104 - Telecomunicazioni	5/
CAPO V - RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIM	
PAESAGGISTICO	
Articolo 105 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luogh	
Articolo 106 - Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio	
	58
Articolo 107 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	
Articolo 107 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	59
Articolo 107 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	59 59
Articolo 107 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	59 59
Articolo 107 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	59 60 60
Articolo 107 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	59 60 60
Articolo 107 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	59 60 60 npianti
Articolo 107 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	59 60 60 60 npianti
Articolo 107 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali Articolo 108 - Allineamenti Articolo 109 - Piano del colore Articolo 110 - Coperture degli edifici Articolo 111 - Illuminazione pubblica Articolo 112 - Griglie ed intercapedini Articolo 113 - Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri in tecnici Articolo 114 - Serramenti esterni degli edifici	59 60 60 npianti 60
Articolo 107 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	59 60 60 npianti 60
Articolo 107 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	59 60 60 npianti 60 61
Articolo 107 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	59 60 60 npianti 60 61 61
Articolo 107 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali Articolo 108 - Allineamenti Articolo 109 - Piano del colore Articolo 110 - Coperture degli edifici Articolo 111 - Illuminazione pubblica Articolo 112 - Griglie ed intercapedini Articolo 113 - Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri in tecnici Articolo 114 - Serramenti esterni degli edifici Articolo 115 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe Articolo 116 - Cartelloni pubblicitari Articolo 117 - Muri di cinta e di sostegno Articolo 118 - Beni culturali ed edifici storici	59 60 60 npianti 60 61 61 62
Articolo 107 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	59 60 60 npianti 61 61 62 62
Articolo 107 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali Articolo 108 - Allineamenti Articolo 109 - Piano del colore Articolo 110 - Coperture degli edifici Articolo 111 - Illuminazione pubblica Articolo 112 - Griglie ed intercapedini Articolo 113 - Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri in tecnici Articolo 114 - Serramenti esterni degli edifici Articolo 115 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe Articolo 116 - Cartelloni pubblicitari Articolo 117 - Muri di cinta e di sostegno Articolo 118 - Beni culturali ed edifici storici Articolo 119 - Cimiteri monumentali e storici Articolo 120 - Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani	59 60 60 npianti 61 61 62 62
Articolo 107 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali.  Articolo 108 - Allineamenti.  Articolo 109 - Piano del colore.  Articolo 110 - Coperture degli edifici.  Articolo 111 - Illuminazione pubblica.  Articolo 112 - Griglie ed intercapedini.  Articolo 113 - Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri in tecnici.  Articolo 114 - Serramenti esterni degli edifici.  Articolo 115 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe.  Articolo 116 - Cartelloni pubblicitari.  Articolo 117 - Muri di cinta e di sostegno.  Articolo 118 - Beni culturali ed edifici storici.  Articolo 120 - Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.  CAPO VI - ELEMENTI COSTRUTTIVI.	59606061616262626262
Articolo 107 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	596060 npianti60616262626262 mento
Articolo 107 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali.  Articolo 108 - Allineamenti.  Articolo 109 - Piano del colore.  Articolo 110 - Coperture degli edifici.  Articolo 111 - Illuminazione pubblica.  Articolo 112 - Griglie ed intercapedini.  Articolo 113 - Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri in tecnici.  Articolo 114 - Serramenti esterni degli edifici.  Articolo 115 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe.  Articolo 116 - Cartelloni pubblicitari.  Articolo 117 - Muri di cinta e di sostegno.  Articolo 118 - Beni culturali ed edifici storici.  Articolo 120 - Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.  CAPO VI - ELEMENTI COSTRUTTIVI.	596060 npianti616162626262 mento64

Articolo 123 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edif	fici
	64
Articolo 124 - Coperture, canali di gronda e pluviali	64
Articolo 125 - Strade, passaggi privati e rampe	
Articolo 126 - Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine	
Articolo 127 - Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni	66
Articolo 128 - Recinzioni (v. art. 89)	
Articolo 129 - Materiali, tecniche costruttive degli edifici	
Articolo 130 - Disposizioni relative alle aree di pertinenza	
Articolo 131 - Piscine	
Articolo 132 - Altre opere di corredo degli edifici	
DLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO	
Articolo 133 - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi di	
territorio	
Articolo 134 - Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori	
Articolo 135 - Sanzioni per violazione delle norme regolamentari	
DLO V - NORME TRANSITORIE	
Articolo 136 - Aggiornamento del regolamento edilizio	
Articolo 137 - Disposizioni transitorie per l'adeguamento	

#### **ALLEGATI**

- L.R. n. 35/95 Catalogo dei beni culturali architettonici Elenco
   Aggiornamento del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento

# PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

#### CAPO I - LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

#### **Articolo 1 - Superficie territoriale (ST)**

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m²). Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6. Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

#### Articolo 2 - Superficie fondiaria (SF)

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m²). Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6. Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

#### Articolo 3 - Indice di edificabilità territoriale (IT)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (m²/m²). Ai fini del corretto calcolo dell'IT occorre utilizzare la superficie lorda (IT=SL/ST).

#### Articolo 4 - Indice di edificabilità fondiaria (IF)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (m²/ m²). Ai fini del corretto calcolo dell'IF occorre utilizzare la superficie lorda (IF=SL/SF).

#### Articolo 5 - Carico urbanistico (CU)

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso.

Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m²).

#### Articolo 6 - Dotazioni Territoriali (DT)

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m²).

Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della I.r. 56/1977.

#### Articolo 7 - Sedime

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

Il sedime si misura in metri quadrati (m²).

#### Articolo 8 - Superficie coperta (SC)

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie coperta si misura in metri quadrati (m²).

Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

#### Articolo 9 - Superficie permeabile (SP)

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).

#### Articolo 10 - Indice di permeabilità (IPT/IPF)

- a) Indice di permeabilità territoriale (IPT) Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale.
- b) Indice di permeabilità fondiaria (IPF) Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di permeabilità territoriale e l'indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria (IPT=SP/ST o IPF=SP/SF).

#### Articolo 11 - Indice di copertura (IC)

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (IC = SC/SF).

#### **Articolo 12 - Superficie totale (STot)**

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie totale si misura in metri quadrati (m²).

Per distinguere l'acronimo da quello di superficie territoriale, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie totale l'acronimo (STot).

#### Articolo 13 - Superficie Iorda (SL)

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie lorda si misura in metri quadrati (m²).

Rientrano nella superficie lorda: le verande, i "bow window" e i piani di calpestio dei soppalchi.

#### Articolo 14 - Superficie utile (SU)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie utile si misura in metri quadrati (m²).

Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili.

#### Articolo 15 - Superficie accessoria (SA)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:

- a) i portici, i "piani pilotis" e le gallerie pedonali;
- b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente;
- c) le cantine e i relativi corridoi di servizio;
- d) i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m. 1,80;
- e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1.80:
- f) i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni;
- g) gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- h) le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i vani degli ascensori, i depositi.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m²).

Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari.

Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza del sottotetto, punto d), si intende l'altezza lorda di cui all'articolo 26.

#### Articolo 16 - Superficie complessiva (SCom)

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC = SU + 60%SA)

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m²).

Per distinguere l'acronimo da quello di superficie coperta, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie complessiva l'acronimo (SCom). La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici).

#### Articolo 17 - Superficie calpestabile (SCa)

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m²).

Per superficie calpestabile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (SCa).

#### Articolo 18 - Sagoma

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,5 m.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

#### Articolo 19 - Volume totale o volumetria complessiva (V)

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

Il volume si misura in metri cubi (m³).

Per il volume totale, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (V).

Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.

#### Articolo 20 - Piano fuori terra

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

#### Articolo 21 - Piano seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

#### Articolo 22 - Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

#### Articolo 23 - Sottotetto

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.

#### Articolo 24 - Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

#### Articolo 25 - Numero dei piani (NP)

E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (NP). Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1.20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all'estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto.

Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio.

Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL.

#### Articolo 26 - Altezza Iorda (HL)

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.

Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza lorda si misura in metri (m).

Per altezza lorda, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HL).

Si chiarisce che l'altezza dell'ultimo piano dell'edificio si calcola dalla quota del pavimento all'intradosso del soffitto o copertura.

#### Articolo 27 - Altezza del fronte (HF)

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;

 all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l'estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata.

Per altezza del fronte, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HF).

Il comune può definire, in funzione dell'orografia, morfologia e idrografia del proprio territorio l'estremità inferiore della quota del terreno dalla quale misurare l'altezza del fronte.

Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all'articolo 31.

#### Articolo 28 - Altezza dell'edificio (H)

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza del fronte si misura in metri (m).

Per altezza dell'edificio, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (H).

#### Articolo 29 - Altezza utile (HU)

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza utile si misura in metri (m).

Per altezza utile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HU). L'altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.

#### Articolo 30 - Distanze (D)

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La distanza si misura in metri (m).

Per distanza, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (D).

Il Comune può definire le distanza dal confine anche per le opere interrate, ove ritenga opportuno disciplinare tale fattispecie.

Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404.

#### Articolo 31 - Volume tecnico

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune ne può fissare altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti. Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall'alto, ecc....

#### Articolo 32 - Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

#### Articolo 33 - Edificio Unifamiliare

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

#### Articolo 34 - Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

#### Articolo 35 - Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

#### Articolo 36 - Ballatoio

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

#### Articolo 37 - Loggia/Loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

#### Articolo 38 - Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

#### Articolo 39 - Portico/Porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

#### Articolo 40 - Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

#### Articolo 41 - Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

#### Articolo 42 - Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente.

Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.

#### Articolo 43 - Indice di densità territoriale (DT)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (m³/m²). L'indice di densità territoriale (DT=V/ST) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della I.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

#### Articolo 44 - Indice di densità fondiaria (DF)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (m³/m²). L'indice di densità fondiaria (DF=V/SF) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

#### CAPO II - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA

La disciplina generale dell'attività edilizia operante sul territorio regionale è articolata secondo l'elenco riportato nell'Allegato B all'Intesa, riportato di seguito; per ciascuna categoria la Regione ha integrato o modificato il richiamo alla disciplina, in conformità alla normativa regionale vigente e provvederà ad aggiornarla mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

#### a - Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso

La definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso, devono essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie, utilizzando quale riferimento la Tabella riepilogativa di corrispondenza delle opere interventi e titoli edilizi (pubblicata sul sito www.mude.piemonte.it).

# b - Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi

I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia dovranno essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie ovvero essere pubblicati con le opportune informazioni al cittadino sul sito istituzionale dell'Ente.

**c - La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa** La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa dovrà essere reperibile e aggiornata sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie o scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente.

In particolare si ricorda che la modulistica unificata, adeguata a quella nazionale di cui agli "Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle pratiche edilizie", adottata con Deliberazioni della Giunta regionale è pubblicata e aggiornata sul sito istituzionale www.mude.piemonte.it.

La raccolta aggiornata delle disposizioni nazionali, evidenziata in nero nella tabella seguente, è reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La raccolta aggiornata delle disposizioni regionali, nella tabella seguente, è reperibile sul sito web, alla pagina "Aree tematiche\Urbanistica\Regolamenti edilizi" della Regione Piemonte, articolata secondo l'elenco riportato di seguito.

La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza comunale sono reperibili sul sito web del Comune di Castellazzo Bormida.

#### RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

A.	DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
	unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), in particolare
	articoli 48, 49, 50 e 54
	LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed u so del suolo")
	LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di
	edilizia e urbanistica), in particolare Capo II
	A.1 Edilizia residenziale
	LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di
	sottotetti)
	CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 1999, n. 1/PET (LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 "Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti")
	LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9 (Norme per il recupero funzionale dei rustici)
	CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003, n. 5/PET (Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 "Norme per il recupero funzionale dei rustici")
	A.2 Edilizia non residenziale
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160
	(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico
	per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59
	(Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la
	semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), in particolare articoli 25 e 26
	A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
	DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva
	2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
	rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010
	(Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE
	sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
	successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), in particolare
	articolo 11   A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
	agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
	lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
	DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico
	nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare articolo 7 (circa l'obbligo di fornire
	dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche

	amministrazioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da
	ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica")
B.	REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E
D.	SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
	B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini
	DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 ( <i>Limiti inderogabili di densità</i>
	edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati
	agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
	collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei
	nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17
	della legge n. 765 del 1967)
	CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
	D.M. 14 gennaio 2008 ( <i>Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni</i> ),
	in particolare paragrafo 8.4.1.
	LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 ( <i>Legge urbanistica</i> ), in particolare articolo 41-sexies
	LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma
	triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune
	norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con
	decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo
	9
	DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva
	2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e
	abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), in particolare
	articolo 23
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 20-10187
	(Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei
	locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero
	edilizio)
	B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti
	di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)
	B.2.1 Fasce di rispetto stradali
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in
	particolare articoli 16, 17 e 18
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495
	(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in
	particolare articoli 26, 27 e 28
	DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a
	protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei
	centri abitati, di cui all'articolo 19 della Legge n. 765 del 1967)
	DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità
	edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati
	agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
	collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei
	nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della
	legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i
	quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare
	DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n. 6792 (Norme funzionali e
	geometriche per la costruzione delle strade)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare
	articolo 27
	B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)
1	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 ( <i>Nuove</i>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri

_	
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), in particolare articolo 27
	LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per
	l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980)
	B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
	REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 ( <i>Codice della navigazione</i> ), in particolare
	articoli 707, 714 e 715
	B.2.4 Rispetto cimiteriale
	REGIO DECRETO 27 luglio 1934 n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi
	sanitarie), in particolare articolo 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285
	(Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare
	articolo 27
	B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge
	intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), in particolare articolo 29
	B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e
	sotterranee destinate al consumo umano)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in
	particolare articoli 94, 134 e 163
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n.
	15/R (Regolamento regionale recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle
	acque destinate al consumo umano "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61")
	B.2.6bis Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta delle
	acque minerali e termali
	LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25 ( <i>Ricerca e coltivazione di acque minerali e</i>
	termali), in particolare articolo 19
	B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori
	DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE
	DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 ( <i>Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento),</i> in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4
	B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
	LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
	campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003
	(Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità
	per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla
	frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381
	(Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	compatibili con la salute umana), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del
	D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003
	(Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità
	per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
	elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
	E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la

	determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)
	DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva
	2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione
	dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)
	LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti
	l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt)
	LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla
	protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757 (Legge
	regionale 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle
	esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Direttiva tecnica in materia
	di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo,
	redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio
	delle autorizzazioni e del parere tecnico")
	B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza
	antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas
	naturale con densità non superiore a 0,8). (A decorrere dalla data di entrata in vigore
	(cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate
	le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1
	(Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio
	non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione
	5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo
	di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008
	(Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza
	delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità
	non superiore a 0,8 )
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008
	(Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza
	delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a
	0,8)
	B.2.10 Demanio fluviale e lacuale
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n.
	14/R (Regolamento regionale recante: Prime disposizioni per il rilascio delle
	concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e
	determinazione dei relativi canoni "Legge regionale 18 maggio 2004 , n. 12")
	B.2.11 Aree sciabili e fasce di rispetto da impianti di risalita e piste
	LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella
	pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di
	montagna)
	B.3 Servitù militari
	DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in
	particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui
	nell'interesse della difesa )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo
	unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma
	dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI
	(Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
	DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del
	Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive
L	modificazioni)
	B.4 Accessi stradali
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in
	particolare articolo 22

	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495
	(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in
	particolare articoli 44, 45 e 46
	DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme
	funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
	B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
	DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva
	2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
	sostanze pericolose)
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi
	di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone
	interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2010, n. 17-377 (Linee
	guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione
	territoriale)
	B.6 Siti contaminati
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in
	particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati"
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento
	recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino
	ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio
	1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)
	LEGGE REGIONALE n. 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti
	inquinati (articolo 17 del decreto legislativo5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato
	dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica
	delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71)
	LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), in
	l narticolare articolo 43
<u> </u>	particolare articolo 43
C.	VINCOLI E TUTELE
C.	VINCOLI E TUTELE C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o
C.	VINCOLI E TUTELE  C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)
C.	VINCOLI E TUTELE C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o
C.	VINCOLI E TUTELE  C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)
C.	VINCOLI E TUTELE  C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
C.	VINCOLI E TUTELE  C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
C.	VINCOLI E TUTELE  C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare
C.	VINCOLI E TUTELE  C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I  LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale)
C.	VINCOLI E TUTELE  C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I  LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale)  C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio
C.	VINCOLI E TUTELE  C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I  LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale)  C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
C.	VINCOLI E TUTELE  C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I  LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale)  C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare
C.	C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I  LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale)  C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III
C.	VINCOLI E TUTELE  C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I  LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale)  C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31
C.	VINCOLI E TUTELE  C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I  LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale)  C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione
C.	VINCOLI E TUTELE  C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I  LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale)  C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31
C.	VINCOLI E TUTELE  C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I  LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale)  C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione
C.	VINCOLI E TUTELE  C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I  LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale)  C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005
C.	VINCOLI E TUTELE  C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I  LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale)  C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità
C.	VINCOLI E TUTELE  C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I  LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale)  C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3,del Codice
C.	VINCOLI E TUTELE  C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I  LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale)  C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3,del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)
C.	VINCOLI E TUTELE  C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I  LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale)  C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3,del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)  DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011
C.	VINCOLI E TUTELE  C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I  LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale)  C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3,del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)  DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento
C.	VINCOLI E TUTELE  C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I  LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale)  C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3,del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)  DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture
C.	VINCOLI E TUTELE  C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I  LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale)  C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3,del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)  DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)
C.	VINCOLI E TUTELE  C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I  LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale)  C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3,del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)  DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)  LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali,
C.	VINCOLI E TUTELE  C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I  LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale)  C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3,del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)  DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)  LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici)
C.	VINCOLI E TUTELE  C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I  LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale)  C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3,del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)  DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)  LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici)  LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento
C.	VINCOLI E TUTELE  C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I  LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale)  C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3,del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)  DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)  LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici)

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del
paesaggio)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017 n. 2/R
(Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge
regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste")
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26-2131
(Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle
indicazioni di tutela per il sito UNESCO "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-
Roero e Monferrato")
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836
(Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56 'Tutela dell'uso del suolo')
C.3 Vincolo idrogeologico
REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della
legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per
l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la
riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in
particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5
LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da
eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge
regionale 12 agosto 1981, n. 27)
C.4 Vincolo idraulico
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in
particolare articolo 115
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge
intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) in particolare articolo 98
REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U.
della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle
bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare Titolo VI, Capo I
(Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della
Legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni
e agli Enti locali)
C.5 Aree naturali protette
LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 ( <i>Legge quadro sulle aree protette</i> )
LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 ( <i>Testo unico sulla tutela delle aree</i>
naturali e della biodiversità)
LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19 (Riordino del sistema di gestione delle
aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge
regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela del le aree naturali e della
biodiversità")
C.6 Siti della Rete Natura 2000
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
3 settembre 2002 ( <i>Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000</i> )
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2014, n. 54-7409 ( <i>L.r.</i>
19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e del la biodiversita", art. 40.
Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte.
Approvazione
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 22-368
(Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla
 1 Micamorio and D.C.M. II. Of Fied act offender E.I. 10/2000. Testo affect said

	tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la
	tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e alla D.G.R. n. 31-
	7448 del 15/04/2014 "Art. 18 I. 157/1992, art. 40 I.r. 5/2012. Approvazione del
	calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative")
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2016, n. 17-2814
	(Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela
	delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la tutela
	dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione")
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 24-2976
	(Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte.
	Recepimento dei disposti di cui all'art. 39 della I.r. 22 dicembre 2015, n. 26
	"Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015". Modifica alla D.G.R.
	n. 54-7409 del 7.04.2014)
	In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle "Misure di
	conservazione Sito specifiche" pubblicate sul sito web istituzionale della Regione
	Piemonte
	C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in
	particolare Parte Prima e Seconda
	LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la
	compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 (D.lgs.
	152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per
	l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani
	e programmi)
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129-35527
	(Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40
	"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" in
	conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto
	legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977
	(Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica
	nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge
	regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo")
D.	NORMATIVA TECNICA
	D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle
	istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti
	igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del
	Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e
	dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione)
	REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in
	particolare articoli 218 e 344
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
	agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
	lavoro), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII
	D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica
	ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n.
	3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
	territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in
	particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione,
	formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A
	(Classificazione sismica dei comuni italiani)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008
	(Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)
1	CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617

	(Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
	unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti
	e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art.
	35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL.
	PP. 20 settembre 1985)
	LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla
	legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968
	(Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità
	dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi
	disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai serisi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n.
	13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia")
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058
	(Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie
	ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione
	sismica del territorio piemontese)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084
	(D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e
	gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico
	attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656
	(Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
	e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con
	D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084)
	D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
	metallica
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
	unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare
	articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
	D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati
	pubblici e privati aperti al pubblico
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
	unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare
	Parte II, Capo III
	LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
	e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24  LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e
	l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati)
	LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 ( <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale</i> e
	pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20,
	secondo periodo
	DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236
	(Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità
	degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini
	del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503
	(Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
	edifici, spazi e servizi pubblici)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4 ( <i>Linee guida per la</i>
i	valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone
	disabili)

	2 E Ciarranna dagli impianti					
	D.5 Sicurezza degli impianti					
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n.					
	37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13,					
	lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in					
	materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)					
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162					
	(Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascenso					
	e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e					
	montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)					
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in					
	particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle					
	emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni					
	atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)					
	D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni					
-	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151					
	(Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla					
	prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge					
	31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.					
	122)					
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle					
	modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione					
	incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del					
	decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151)					
	decreto dell'i residente della repubblica i agosto 2011, 11. 101)					
	DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative					
	alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo					
	11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)					
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza					
	antincendi per gli edifici di civile abitazione)					
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di					
	sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)					
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della					
	regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio					
	di edifici e/o locali destinati ad uffici)					
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della					
	regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio					
	delle strutture sanitarie pubbliche e private)					
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della					
	regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati					
	nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)					
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3					
	agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di					
	lavoro)					
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario					
	biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre					
	2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,					
	concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture					
	ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di					
	entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano					
	completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)					
	D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto					
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3					
	agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di					
	lavoro), in particolare articolo 256					
	DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva					
	2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione					
<u> </u>	1 = 1 = 3 . 1. 2 = 1. Classica dia protectione del lavoration del notification del composizione					

all'amianto durante il lavoro)						
DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di						
applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992						
n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto)						
LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute,						
risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto)						
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094						
(Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi						
alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici)						
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899						
(Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste						
quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti						
utenze civili da parte di privati cittadini)						
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 58-4532						
(Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi						
dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni						
2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 – 7279)						
D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici e utilizzo fonti rinnovabili						
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva						
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)						
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009						
(Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)						
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412						
(Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la						
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di						
energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10)						
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74						
(Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio,						
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la						
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda						
per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto						
legislativo 19 agosto 2005, n. 192)						
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE						
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e						
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)						
DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE						
sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e						
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)						
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015						
(Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione						
delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)						
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015						
(Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di						
progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione						
energetica negli edifici)						
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015						
(Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 -						
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)						
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968						
(Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità						
dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e						
dell'aria. Straicio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi						
disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia di sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n.						
13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia")						
10 Disposizioni in materia di rendimento energetico neli edilizia )						

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 14-2119						
(Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in						
attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno						
2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno						
2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e degli articoli						
39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 3/2015)						
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n. 24-2360						
(Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante						
disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in						
attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno						
2015. Rettifica errori materiali)						
D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici						
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1º marzo 1991 (Limiti						
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)						
LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 ( <i>Legge quadro sull'inquinamento acustico</i> )						
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997						
(Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)						
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997						
(Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)						
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227						
(Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia						
ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del						
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30						
luglio 2010, n. 122.), in particolare articolo 4						
LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in						
materia di inquinamento acustico), in particolare articoli 10, 11 e 14						
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (Legge						
regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione						
della documentazione di impatto acustico)						
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762						
(Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la						
redazione della documentazione di clima acustico)						
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049						
(Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni						
in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,						
lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52)						
D.10 Produzione di materiali da scavo						
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio						
dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), in						
particolare articoli art. 41 e 41-bis						
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in						
particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma						
7						
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO						
E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina						
dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)						
LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive:						
disposizioni in materia di cave)						
D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)						
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in						
particolare Parte terza, Sezione II ( <i>Tutela delle acque dall'inquinamento</i> )						
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE						
DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 ( <i>Criteri, metodologie e norme tecniche</i>						
generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante						
norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)						
LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22 ( <i>Ricerca, uso e tutela delle acque</i>						
 I LLOGE REGIONALE DO APINE 1880, N. 22 (RICEICA, USO E LULEIA CENE ACQUE						

	sotterranee)						
	LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione a						
	scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1						
	n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee")						
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n. 10/R						
	(Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di						
derivazione di acqua pubblica")							
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n.						
	1/R (Regolamento regionale recante: "Disciplina delle acque meteoriche di						
	dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne")						
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n.						
	15/R (Regolamento regionale recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia de						
	acque destinate al consumo umano")						
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 marzo 2007, n. 117-107						
	(Piano di Tutela delle Acque)						
	D.12 Prevenzione inquinamento luminoso e atmosferico						
	LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in						
	materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il						
	risanamento e la tutela della qualità dell'aria)						
E.	REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O						
L.	IMPIANTI						
	E.1 Strutture commerciali						
	LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione						
	del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.						
	114)						
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414						
	(Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del						
	commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo						
	1998, n. 114, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la						
deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016)							
	E.2 Strutture ricettive						
	LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme						
	igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15						
	aprile 1985, n. 31)						
	LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi						
	all'aperto), in particolare Allegati A e B						
	LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive						
	extralberghiere)						
	LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre						
	strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo)						
	REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011, n. 1/R (Requisiti e modalità per						
	l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi						
	ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 17 legge regionale 18						
	febbraio 2010, n. 8'), in particolare Allegato A						
	LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di						
	semplificazione), in particolare Capo II, artt. 4-21						
	REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R (Caratteristiche e modalità di						
	gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari						
	occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n.						
	3'), in particolare Allegato A						
	LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive						
	extralberghiere)						
	E.3 Strutture per l'agriturismo						
	LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 ( <i>Disciplina dell'agriturismo</i> ), in particolare articolo 5						
	LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di						
	agriturismo), in particolare articoli 8 e 9						

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2016, n. 1/R						
(Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla						
funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione						
dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 "Nuove disposizioni in						
materia di agriturismo")						
E.4 Impianti di distribuzione del carburante						
LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14 (Norme di indirizzo programmatico						
regionale per la realizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei						
carburanti), in particolare i provvedimenti attuativi dell'articolo 2						
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016						
(Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica						
dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con D.P.C.M. 26 settembre 2014)						
E.5 Sale cinematografiche						
LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione						
dell'esercizio cinematografico del Piemonte)						
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n. 4/R						
(Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28						
dicembre 2005, n. 17) come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA						
GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 3/R (Regolamento regionale recante:						
"Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R)						
E.6 Scuole e servizi educativi						
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme						
· ·						
tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità						
didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia						
scolastica)						
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150						
(Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)						
E.7 Associazioni di promozione sociale						
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande						
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande						
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande  DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva						
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande  DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei						
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande  DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327						
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande  DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive						
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande  DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle						
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande  DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30						
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande  DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30  REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL						
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande  DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30  REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull' igiene dei prodotti alimentari), e successiva						
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande  DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30  REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull' igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno						
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande  DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30  REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull' igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004						
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande  DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30  REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull' igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004  ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE						
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande  DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30  REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull' igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004  ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n.						
DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30  REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull' igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004  ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra						
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande  DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30  REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull' igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004  ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del						
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande  DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30  REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull' igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004  ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei						
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande  DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30  REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull' igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004  ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")						
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande  DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30  REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull' igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004  ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")  E.9 Impianti sportivi						
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande  DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30  REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull' igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004  ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")  E.9 Impianti sportivi  DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per						
DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30    REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull' igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004    ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")    E.9 Impianti sportivi   DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal decreto						
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande  DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30  REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull' igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004  ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")  E.9 Impianti sportivi  DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005						
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande  DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30  REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull' igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004  ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")  E.9 Impianti sportivi  DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379						
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande  DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30  REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull' igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004  ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")  E.9 Impianti sportivi  DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)						
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande  DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30  REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull' igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004  ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")  E.9 Impianti sportivi  DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379						
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande  DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30  REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull' igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004  ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")  E.9 Impianti sportivi  DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)						
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande  DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30  REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull' igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004  ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")  E.9 Impianti sportivi  DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)						
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande  DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30  REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull' igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004  ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")  E.9 Impianti sportivi  DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)  DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento						

E.10 Strutture Termali					
E.11 Strutture Sanitarie					
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)					
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)					
E.12 Strutture veterinarie					
E.13 Terre crude e massi erratici					
LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda)					
REGOLAMENTO REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R (Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 "Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda")					
LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23 (Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico)					
E.14 Norme per la sicurezza dei lavori in copertura					
LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), in particolare articolo 15					
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R (Regolamento regionale recante: Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura "Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20". Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R)					

# PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

#### CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Articolo 45 - La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale

#### 45.1 Sportello unico edilizia

Il Responsabile del Procedimento SUE, è un soggetto diverso dal Responsabile del Servizio Tecnico e coincide con il Responsabile del procedimento in materia urbanistico-edilizia.

Le pratiche SUE, devono essere inviate attraverso il Portale Unico Digitale, accessibile dal sito istituzionale internet-

#### **ISTRUZIONI**

Lo sportello unico edilizia (SUE) come normato dall'articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), tramite le sue strutture organizzative, in forma singola o associata, svolge attività di informazione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni, istanze edilizie, e/o di adozione di ogni atto, comunque denominato, in materia edilizia, che non siano di competenza dello sportello unico per le attività produttive.

Il comune deve definire la propria organizzazione del SUE, i soggetti competenti per i diversi procedimenti, i rapporti e il coordinamento con le altre strutture organizzative interne e/o esterne quali enti/amministrazioni coinvolte nei procedimenti e comunque competenti in materia.

In particolare, al fine di mantenere un costante aggiornamento, qualora il comune sia dotato di sistema telematico di gestione delle pratiche edilizie, deve rimandare con apposito link al proprio portale.

#### 45.2 Sportello unico attività produttive

Il Responsabile del Procedimento SUAP, è un soggetto diverso dal Responsabile del Servizio Tecnico e coincide con il Responsabile del procedimento in materia urbanistico-edilizia;

Le pratiche SUAP, devono essere inviate attraverso il Portale Unico Digitale, accessibile dal sito istituzionale internet-

#### **ISTRUZIONI**

Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), come normato dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito conodificazioni dalla legge n. 133 del 2008), assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Il comune esercita la funzione inerente il SUAP, in forma singola o associata, o in convenzione con le camere di commercio?. Ai fini della disciplina dell'attività edilizia il comune definisce organizzazione e funzioni del SUAP ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 160/2010 e specifica le relazioni con lo SUE.

In particolare, al fine di mantenere un costante aggiornamento, qualora il comune sia dotato di sistema telematico di gestione del SUAP, deve rimandare con apposito collegamento al proprio portale.

#### 45.3 Commissione edilizia

- 1. La commissione edilizia *è facoltativa e, quando nominata*, *è* l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
- 2. Il comune fissa il numero dei componenti della commissione edilizia nominati dal competente organo comunale; e definisce le attribuzioni e il funzionamento della stessa. La Commissione è composta di un membro di diritto e di n. 4 membri eletti dalla Giunta Comunale. E' membro di diritto il Responsabile dei Servizi Tecnici o un Funzionario da questi delegato, in qualità di Presidente.
- 3. I membri elettivi sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli, dei quali un ingegnere, un architetto, un geometra ed un esperto di provata esperienza in materia previa consultazione degli organi professionali.
- 4. Non possono far parte della commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione.
- 5. La commissione resta in carica fino al rinnovo del *competente organo comunale che l'ha nominata*: pertanto, al momento dell'insediamento del *nuovo organo comunale*, la commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere eventualmente ricostituita.
- 6. I componenti della commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il competente organo comunale non li abbia sostituiti.
- 7. I componenti della commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4 e per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
- 8. La decadenza è dichiarata con deliberazione dell'organo competente. I componenti della commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
- 9. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del d.p.r. n. 380/2001.
- 10. L'autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
- 11. Il sindaco o l'assessore delegato, la giunta, il consiglio comunale, *il dirigente o il responsabile del servizio* ciascuno nell'ambito delle proprie competenze hanno facoltà di richiedere pareri alla commissione in materia di:
  - a. strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
  - b. convenzioni;
  - c. programmi pluriennali di attuazione:
  - d. regolamenti edilizi e loro modifiche;
  - e. modalità di applicazione del contributo di costruzione;
- 12. La commissione, su convocazione del presidente, si riunisce generalmente una volta al mese e ogni volta che il presidente lo ritenga necessario; le riunioni della commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
- 13. Il sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della commissione, senza diritto di voto.
- 14. Non possono fare parte della Commissione Edilizia esponenti politici dell'Amministrazione comunale.

- 15. I componenti della commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 16.
- 16. Vi è interesse all'argomento quando il componente della commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla presentazione del titolo abilitativo edilizio; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
- 17. La commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del presidente.
- 18. La commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà con le stesse modalità decisionali di convocare e sentire i richiedenti dei titoli abilitativi, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
- 19. La commissione deve motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
- 20. Il segretario della commissione redige il verbale della seduta.
- 21. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
- 22.1 verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente della commissione, dai membri componenti ed è citato nel permesso di costruire afferente la pratica edilizia.

#### **ISTRUZIONI**

- Il comune nell'istituire la commissione edilizia, quale organo tecnico consultivo, può modificare i contenuti del presente articolo in base alla propria organizzazione amministrativa e nel rispetto delle norme vigenti.
- La commissione edilizia, all'atto dell'insediamento, può enunciare in un documento i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva, in particolare per quanto concerne la valutazione dell'inserimento del progetto edilizio nel contesto ambientale ed il controllo preventivo dello "standard" di qualità delle costruzioni; pertanto, il comune che decide di assumere tale modo di procedere deve integrare il contenuto del presente articolo.

#### 45.4 Commissione locale per il paesaggio

#### **ISTRUZIONI**

La commissione locale per il paesaggio, come normata dall'articolo 148 del d.lgs. 42/2004, dalla l.r. 32/2008 e dalla D.G.R. n. 34-10229/2008 e s.m.i., è istituita dal comune o sue forme associative, con competenze tecnico scientifiche al fine di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del d.lgs. 42/2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Alla commissione locale per il paesaggio, sono altresì attribuite le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1bis (per i comuni ricompresi nel sito "I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe – Roero e Monferrato" inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e nelle relative aree di protezione) e all'articolo 7, comma 2, della l.r. 32/2008 e s.m.i.. Si rammentano altresì le attribuzioni previste dagli articoli 3 e 4 del D.P.G.R. n. 2/R/2017.

La commissione è composta da almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea, che devono rappresentare una pluralità di competenze attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale. I componenti della commissione locale per il paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni ed il mandato è rinnovabile

per una sola volta. I comuni o le loro forme associative stabiliscono altresì le modalità di funzionamento della commissione locale per il paesaggio.

# 45.5 - Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica)

#### **ISTRUZIONI**

E' la struttura tecnica istituita ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 40/1998 (cfr. d.lgs. 152/2006 e la D.G.R. 25-2977/2016).

Il comune esercita la funzione inerente l'organo tecnico, in forma singola o associata, o in convenzione?, in casi eccezionali tale funzione può essere esercitata in avvalimento ai sensi dell'articolo 3 bis della l.r. 56/1977.

# Articolo 46 - Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale

Il Comune dispone di un proprio portale online denominato "Sportello Unico digitale" per accedere alla modulistica ed inviare telematicamente le pratiche in materia edilizia.

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa disciplina con quale modalità viene garantita la trasmissione telematica delle pratiche edilizie.

Per i comuni che si avvalgono del sistema telematico "MUDE Piemonte" è sufficiente il rimando al sito istituzionale.

#### Articolo 47 - Le modalità di coordinamento con lo SUAP

Il Comune dispone di un proprio portale online denominato "Sportello Unico digitale" per accedere alla modulistica ed inviare telematicamente le pratiche connesse con il SUAP.

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa disciplina con quali procedure garantisca l'integrazione tra lo SUAP e lo SUE, e specifica quali siano i procedimenti di competenza dei relativi sportelli.

E' prevista la possibilità di rimandare ad apposito regolamento comunale che tratti la materia telematica e le modalità di coordinamento con lo SUAP in modo specifico (ove possibile in forma di allegato allo stesso regolamento edilizio).

#### CAPO II - ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

#### Articolo 48 - Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa disciplina le modalità di autotutela e riesame dei titoli ai sensi della I. n. 241/1990 e dell'articolo 68 della I.r. n. 56/1977.

#### Articolo 49 - Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)<sup>1</sup>

- 1. La richiesta del certificato urbanistico (CU) o del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; possono richiedere il CDU o il CU, anche professionisti incaricati dal proprietario o altri soggetti che ne abbiano diretto interesse; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
- 2. Il certificato è rilasciato dall'autorità comunale e specifica:
  - a. le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile:
  - b. l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
  - c. i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
  - d. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
  - e. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
  - f. i vincoli incidenti sull'immobile.

#### **ISTRUZIONI**

- Il certificato urbanistico, previsto all'articolo 5 della l.r. 19/1999, ha la finalità di fornire al proprietario o a chi si trova in condizione di compiere attività edilizie le informazioni necessarie a valutare le condizioni urbanistico edilizie riguardanti l'area oggetto di intervento.
- Il certificato di destinazione urbanistica, previsto all'articolo 30 del d.p.r. 380/2001 (Lottizzazione abusiva), ha la finalità stipula di un atto pubblico di compravendita, divisione o donazione con oggetto un terreno non di pertinenza di un edificio o pertinenza superiore a 5.000 mg.
- I tempi per il rilascio del certificato urbanistico sono fissati in 60 giorni, mentre i tempi per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica sono fissati in 30 giorni.

#### Articolo 50 - Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa disciplina la proroga e il rinnovo dei titoli abilitativi ai sensi del d.p.r. 380/2001, in particolare l'articolo 15 che disciplina l'efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire e indica i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori:

- Inizio lavori: entro 1 anno dal rilascio del titolo abilitativo:
- Fine lavori: entro 3 anni dall'inizio dei lavori.

La proroga deve essere concessa necessariamente qualora i lavori non possono essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, quali: mole dell'opera da realizzare, particolari caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera, difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, finanziamenti di opere pubbliche previsti per più esercizi finanziari.

1	Α	rti	CO	lo	CO	ae	ente
			$\mathbf{v}$	•	$\sim$	90	,,,,,

.

In tutti gli altri casi la proroga è discrezionale, ossia deve essere valutata caso per caso dall'amministrazione comunale e concessa con provvedimento motivato.

La richiesta deve avvenire anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori.

#### Articolo 51 - Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

#### ISTRUZIONI

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa disciplina le modalità di sospensione all'uso e la dichiarazione di inagibilità ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto n. 1265/1934, dell'articolo 26 del d.p.r. 380/2001 e dell'articolo 9 bis della I.r. 56/1977.

## Articolo 52 - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni.

Il contributo di costruire ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione), qualora dovuto, deve essere versato prima del ritiro del Permesso di costruzione o all'atto di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio attività (S.C.I.A.). Gli oneri sono calcolati sulla base di apposite tariffe, aggiornabili ogni 5 anni e approvate dall'Amministrazione comunale. Il costo di costruzione per gli interventi su edifici residenziali, da utilizzare è quello in applicazione del D.M. 10/05/1977, n. 801; lo stesso costo è aggiornato annualmente con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, sul quale si applicano le aliquote previste dal D.M. 801/1977. Negli altri casi, diversi dalla residenza, è necessario presentare il computo metrico estimativo dell'intervento, sul quale si applicano le aliquote previste.

I soggetti interessati (proprietario e aventi titolo), possono richiedere con istanza, la rateizzazione degli oneri di urbanizzazione in quattro rate semestrali, la cui prima deve essere versata all'atto del ritiro del Permesso di costruire o di presentazione della scia onerosa. I medesimi soggetti possono richiedere la rateizzazione del contributo sul costo di costruzione a stati di avanzamento lavori, ovvero in tre rate uguali, la cui prima è dovuta all'inizio dei lavori, la seconda a metà lavori, l'ultima a fine lavori. In alternativa può essere richiesto di versare l'intero contributo sul costo di costruzione entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori. Tali somme devono essere garantite, a favore del Comune, tramite idonea polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, maggiorata degli interessi legali.

#### **ISTRUZIONI**

- Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può riportare le apposite tabelle, i criteri applicatici e le modalità di rateizzazioni, ovvero può rinviare ai contenuti di uno specifico allegato.
- Il contributo deve essere definito in conformità a quanto previsto all'articolo 16 del d.p.r.
   380/2001 e alle seguenti disposizioni:
- Oneri di urbanizzazione:
- D.C.R. 26 Maggio 1977, n. 179/CR-4170 (Tabelle parametriche regionali ex artt.5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 da assumere nelle deliberazioni consiliari per la determinazione dei contributi relativi agli oneri di urbanizzazione) con errata corrige della D.C.R. 179/CR-4170 pubblicata sul B.U.R. n. 31 del 2 agosto 1977 e Comunicato interpretativo dell'Assessore alla Pianificazione e Gestione Urbanistica del 18 luglio 1977, prot. n. 780;
- D.C.R. 3 novembre 1983, n. 560-9266 e D.C.R. 1 febbraio 2000, n. 615, di modifica e rettifica delle tabelle sopra riportate;
- L.R. 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso);
- D.C.R. 29 febbraio 2016, n. 22-2974 (Determinazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Integrazione della D.C.R. n. 179-4170 del 26 maggio 1977, ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.).

- Costo di costruzione:
- D.M. 10 maggio 1977, n. 801 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici);
- D.C.R. 1 dicembre 1977, n. 240/CR-8792 (Artt. 6 e 10 della L.R. 28 gennaio 1977, n. 10. Criteri per la determinazione delle aliquote relative al costo di costruzione);
- D.C.R. 28 luglio 1982, n. 320-16021 (art. 9 della legge 25 marzo 1982, n .94. Adeguamento dell'aliquota relativa al costo di costruzione);
- D.C.R. 27 aprile 1988, n. 765-5767 (Adeguamento dell'aliquota relativa al costo di costruzione. Rettifica errore materiale);
- D.M. 20 giugno 1990 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia);
- D.C.R. 21 giugno 1994, n.817-8294 (Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. 27 luglio 1982 n. 320-6862. Adeguamento delle aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali);
- D.C.R. 10 dicembre 1996, n. 345-19066 (Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. 27 luglio 1982 n. 320-6862. Adeguamento delle aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali).

#### Articolo 53 - Pareri preventivi

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può indicare, per progetti particolarmente complessi, la modalità di espressione dei pareri preventivi o delle attività di consulenza preventiva di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) o della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

#### Articolo 54 - Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia

- 1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
- 2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'autorità comunale nonché agli eventuali organi di tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
- 3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del *Titolo IV*, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

## Articolo 55 - Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

#### *ISTRUZIONI*

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può indicare modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio e precisare quanto riportato nella l. 241/1990 e nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

#### Articolo 56 - Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può indicare le proprie strutture interne con competenze per la gestione di processi comunicativi e partecipativi e definire le modalità di coinvolgimento e partecipazione degli abitanti per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni condivisi e per gli interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche o di uso pubblico.

#### Articolo 57 - Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può indicare procedure per eventuali concorsi di urbanistica e di architettura per incentivare la qualità del progetto nei concorsi di idee o di progettazione, per finalità proprie degli aspetti paesaggistici, nei casi di interventi pubblici, può avvalersi della I.r. 14/2008 (Norme per la valorizzazione del paesaggio).

## TITOLO II - DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

## CAPO I - NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 58 - Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.

## **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nel d.p.r. 380/2001, in particolare agli articoli n. 6-bis,15, 22, 23 e 23bis, e nella l. 241/1990.

Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti.

Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.

Nel caso di permesso di costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dall'efficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi dovrà essere presentata entro tale termine.

Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del d.p.r. 380/2001 dovranno essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie.

## Articolo 59 - Comunicazioni di fine lavori

#### ISTRUZIONI

La comunicazione di fine lavori qualora prevista per i diversi interventi edilizi ai sensi del d.p.r. 380/2001 dovrà essere conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sul sito informatico per la gestione telematica delle pratiche edilizie. (V.Sportello Unico Digitale)

#### Articolo 60 - Occupazione di suolo pubblico

- 1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento;
- 2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il soggetto interessato o il titolare del titolo abilitativo o il costruttore devono preventivamente richiedere al comune la relativa autorizzazione con allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere:
- 3. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.
- 4. L'occupazione del suolo pubblico, comporta il versamento di una tassa, disciplinata dal vigente Regolamento comunale TOSAP.

# Articolo 61 - Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.

# ISTRUZIONI

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nel d.lgs. 152/2006 al titolo V, nella I.r. 30/2008 e nelle D.G.R. 25-6899/2013 e D.G.R. 58-4532/2016.

## CAPO II - NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

# Articolo 62 - Principi generali dell'esecuzione dei lavori

- 1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.
- 2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
- 3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
- 4. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione *i titoli abilitativi* corredati degli elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
- 5. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
- 6. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
- 7. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
- 8. L'autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

#### ISTRUZIONI

- comma 2: il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nel d.lqs. 81/2008;
- comma 3: i riferimenti normativi sono:
  - testi del "Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed il testo del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
  - le disposizioni in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro vigenti e le relative procedure.

## Articolo 63 - Punti fissi di linea e di livello

- Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al comune, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori;
- 2. Entro trenta giorni dal ricevimento *dell'istanza* di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale provvede:
  - a. ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
  - b. ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria, qualora non facenti parte degli elaborati progettuali;
- 3. Delle operazioni di cui al comma 2 deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente;
- 4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al comune.

# Articolo 64 - Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

- 1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
- 2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all'Autorità comunale la relativa concessione ai sensi dell'art. 35; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.
- 3. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
- 4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
- 5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm2, disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.
- 6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.

#### **ISTRUZIONI**

- Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'art. 21 del dal "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'art. 40 del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
- Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nel d.lgs. 81/2008 ed inserire prescrizioni particolari per quanto concerne l'inserimento ambientale delle recinzioni dei cantieri.

#### Articolo 65 - Cartelli di cantiere

- 1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:
  - a. del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
  - b. degli estremi del titolo abilitativo o della comunicazione di inizio dell'attività e del nome del titolare dello stesso;
  - c. della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
  - d. dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere.
- 2. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

## **ISTRUZIONI**

- Per quanto prescritto al comma 1, *v. articolo 27 del d.p.r. 380/2001*. Il cartello può riportare altre indicazioni oltre a quelle contenute nel comma 1: ad esempio, i nominativi dei progettisti degli impianti tecnologici o dei professionisti incaricati per la redazione dell'APE ai sensi della D.G.R. 24-2360/2015.

- E' facoltà del comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa precisare quanto riportato nel d.las. 81/2008. articoli 90 e 99.
- Nei cantieri dove si eseguono lavori pubblici il riferimento normativo è la Circolare del Ministero LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL.

# Articolo 66 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni

- 1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
- 2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo *autorizzazione al comune*.
- 3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
- 4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al *comune* di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
- 5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare *del titolo abilitativo* di conservare la relativa documentazione.
- 6. La rimozione di parti *contenenti amianto* è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
- 7. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

#### **ISTRUZIONI**

- Il riferimento normativo di cui al comma 1 è il D.M. 11 marzo 1988, punti D8 e G3.
- I riferimenti normativi di cui al comma 5 sono il d.lgs. 152/2006 e il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).
- I riferimenti normativi di cui al comma 6 sono la l. 257/1992, il D.M. 6 settembre 1994, gli artt. 14, 15 e 16 della l.r. 30/2008 e la d.g.r. 25-6899/2013.
- Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nel d.lgs. 81/2008, in particolare agli artt. 118 e seguenti.

#### Articolo 67 - Misure di cantiere e eventuali tolleranze

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nel d.p.r. 380/2001, articolo 34 comma 2-ter e nella l.r. 19/1999, articolo 6.

# Articolo 68 - Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera

- 1. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.
- 2. Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere

- dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.
- 3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.
- 4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, l'Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare della concessione o dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
- 5. Nel corso dei lavori di soprelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.
- 6. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
- 7. Ove del caso, l'Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nel d.lgs. 81/2008.

# Articolo 69 - Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

- 1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'autorità comunale del reperimento; l'autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
- 2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
- 3. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

### ISTRUZIONI

- Il riferimento normativo di cui al comma 1 è il d.lgs. 42/2004, Parte seconda, Titolo I, CAPO VI.
- Il riferimento normativo di cui al comma 2 è l'articolo 5 del d.p.r. 285/1990.
- La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del d.lgs. 81/2008. L'attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.
- Il riferimento normativo è il d.lgs. 81/2008, articoli n. 28, 91 c. 2 bis, 100 e 104 c. 4bis.

# Articolo 70 - Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori

- 1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del *titolo abilitativo* sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
- 2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del *titolo abilitativo*; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

# Articolo 71 - Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

- 1. E' facoltà del comune consentire interventi di ricostruzione, anche qualora non previsti dal piano regolatore, purché nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
- 2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
  - a. siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
  - b. siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
- 3. L'intervento di ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, anche qualora l'intervento non sia consentito dallo strumento urbanistico vigente.
- 4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.
- 5. La ricostruzione dell'edificio deve avvenire entro tre anni dalla data accertata della demolizione o dal crollo dello stesso. Oltre tale periodo temporale, salvo istanze di proroghe motivate, non è possibile il ripristino, se non nei casi ammessi dal vigente strumento urbanistico.

# TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI

# **CAPO I - DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO**

# Articolo 72 - Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può fissare, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, livelli di prestazione per le singole proposizioni esigenziali, stabilendone le modalità di verifica. I contenuti del presente articolo qualora trattati dal regolamento di igiene comunale possono essere espressamente richiamati.

Articolo 73 - Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima-alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo

- 1. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
- 2. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
- 3. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
- 4. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
- 5. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 3 e 4 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
- 6. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
- 7. Nel caso di edifici, pubblici e privati, di nuova costruzione, o di ristrutturazione degli stessi conformemente all'art. 3, comma 2, lettera a) del D.lgs 19/08/2005, n. 192 e s.m.i., è obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici o di solare termico per la produzione di energia elettrica. Circa l'edilizia abitativa, nei progetti presentati al Comune deve essere prevista l'installazione di pannelli fotovoltaici o solari termici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione e per interventi edilizi di ristrutturazione integrale, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 Kw per ciascuna unità abitativa. Di norma i pannelli fotovoltaici, come pure quelli solari termici, non dovranno prospettare verso vie e spazi pubblici, fatte salve situazioni particolari da valutarsi caso per caso.
- 8. Il proprietario o chi ne abbia titolo, unitamente all'istanza di permesso di costruire o SCIA, per i casi previsti dalla L.R. 28/05/2007, N. 13 deposita in duplice copia, la relazione sottoscritta dal progettista abilitato, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della L. 09/01/1991, n. 10, come definita dall'allegato E del D.lgs 192/2005, indicante la valutazione delle prestazioni energetiche integrate dell'edificio e l'indicazione del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica. Contestualmente con la dichiarazione di fine dei lavori dovrà essere depositata, dal proprietario o di chi ne ha titolo, in conformità con l'art. 7 della L.R.

- 28/05/2007, n.13, una perizia, in duplice copia, asseverata dal direttore dei lavori, relativa alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui al punto precedente. Copia dell'attestato di certificazione energetica è presentata in comune, unitamente alla documentazione per la richiesta del Certificato di Agibilità ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- 9. Nell'allegato al Regolamento Edilizio dal titolo "Aggiornamento del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento" sono definite le prescrizioni e gli indirizzi per gli edifici da osservarsi in merito a detta materia"

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può rinviare per gli aspetti di compatibilità ambientale, efficienza energetica, contenimento dei consumi energetici a specifico allegato "energetico ambientale".

# Articolo 74 - Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

Articolo 75 - Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

#### ISTRUZIONI

- Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può specificare quanto riportato all'articolo 14 del d.p.r. 380/2001, all'articolo 5, commi 9-14 della legge 12 luglio 2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70) e alla l.r. 20/2009.
- In particolare si richiamano le disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia di cui al d.lgs. 102/2014, articolo 14, e quelle previste all'articolo 12 del d.lgs. 28/2011, le quali prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione, che possono essere applicate anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le
- conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

# Articolo 76 - Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato all'articolo 11 della I.r. 5/2010.

# Articolo 77 - Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale

1. Ai fini del presente articolo è definita altezza interna di un locale ad uso abitativo e commerciale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri (m)

- 2. sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".
- 3. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.
- 4. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:
  - a. per le nuove costruzioni, nei casi di:
    - 1. ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
    - 2. inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti:
    - 3. ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
  - b. per le costruzioni esistenti, nei casi di:
    - 1. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
    - 2. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
- 5. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.
- 6. La superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
- 7. La realizzazione del soppalco è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
- 8. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a. la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
  - b. l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2.00 m:
  - c. l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.

- Le disposizioni citate al comma 2 sono quelle contenute nel D.M. 5 luglio 1975 e nell'articolo 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, in particolare, comma 2, lettera b) ed ultimo comma.
- Il comune può integrare le disposizioni contenute nel comma 3 con precisi rimandi agli atti ed elaborati dello strumento urbanistico generale, laddove siano in esso individuati edifici, complessi di edifici, comparti, aree o zone a cui fare riferimento per una più puntuale applicazione della normativa.

# Articolo 78 - Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")

#### **ISTRUZIONI**

I riferimenti normativi sono l'articolo 15 della I.r. 20/2009 e il regolamento regionale 6/R/2016.

# Articolo 79 - Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

# ISTRUZIONI

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può specificare quanto riportato nella legge regionale del 2 maggio 2016, 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico).

# CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

Articolo 80 - Strade Strade private, passaggi privati, v. art. 125

# Articolo 81 - Portici e "pilotis"

- 1. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 2,00 m di larghezza e 2,50 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il comune si riserva di fissare misure diverse.
- 2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4,50 m.
- 3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
- 4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio il comune può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

#### **ISTRUZIONI**

- Gli spazi pubblici nei quali è prescritta la formazione di portici o di "pilotis" sono individuati negli strumenti urbanistici generali ed esecutivi vigenti nel comune.
- il comune completa i commi 1 e 2 fissando le misure consentite e può introdurre specifiche prescrizioni per zone particolari del territorio.
- Il comune deve indicare, nel proprio regolamento di igiene, i parametri ai quali devono essere riferite le superfici aeroilluminanti dei locali porticati, prevedendo l'adozione di misure compensative dell'ombra proiettata dal portico sulla superficie finestrata.

### Articolo 82 - Piste ciclabili

- 1. Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
- 2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'articolo 7 della I.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.

#### **ISTRUZIONI**

- Il comune che intende realizzare piste ciclabili si attiene alle prescrizioni ed alle indicazioni tecniche contenute nelle leggi 28 giugno 1991, n. 208 e 19 ottobre 1998, n. 366; nel D.M. 30 novembre 1999 n. 557, nella legge regionale 17 aprile 1990, n. 33; nella deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 1997, n. 85-19500
- Il comune può dettare nel regolamento edilizio anche specificazioni di materiali e finiture con i quali realizzare tracciati ed arredi delle piste.

## Articolo 83 - Aree per parcheggio

### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia può specificare quanto riportato nella I. 122/1989 e all'articolo 21 della nella I.r. 56/1977.

Il riferimento normativo per le aree commerciali è la D.C.R. 191-43016/2012, artt. 15, 25 e 26.

## Articolo 84 - Piazze e aree pedonalizzate

# **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa favorisce e promuove l'organizzazione di piazze, aree pedonalizzate e/o spazi aperti con attraversamento veicolare precluso o regolato,

indicando limiti e delimitazioni, chiaramente identificabili, rispetto alle strade carrabili che possono eventualmente interferire o confluire.

# Articolo 85 - Passaggi pedonali e marciapiedi

- 1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
- 2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal comune.
- 3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
- 4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, ove la conformazione stradale lo consenta dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%.
- 5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
- 6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, il *comune* dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
- 7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

## **ISTRUZIONI**

- Il comune può prescrivere l'utilizzo di specifici tipi di materiali ed imporre specifiche modalità di esecuzione dei manufatti per zone particolari del proprio territorio.
- Il riferimento normativo di cui ai commi 1 e 4 è il testo del d.p.r. 503/1996.
- Il riferimento normativo di cui al comma 5 è il testo del d.m. 236/1989.
- I riferimenti normativi di cui al comma 7 sono il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992.

## Articolo 86 - Passi carrai e uscite per autorimesse

- 1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
- 2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito preferibilmente da quello a minor traffico.
- 3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
- 4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,50 m e superiore a 8 m, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 0,50 m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 0,25 m.
- 5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4.50 m.
- 6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
- 7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari,

- compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
- 8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46 del d.p.r. 495/1992, così come modificato dall'articolo 36, punto c, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610.
- 9. Per altre specificità in merito, si demanda al vigente Regolamento comunale sui passi carrabili.

- Il comune deve fissare le misure di cui al comma 4 e può introdurre specifiche prescrizioni per zone particolari del territorio.
- I riferimenti normativi di cui al comma 1 sono il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992.
- La carreggiata di cui al comma 5 è definita all'articolo 3 del d.lgs. 285/1992.

# Articolo 87 - Chioschi/dehor su suolo pubblico

- 1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal comune, in conformità alle norme dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
- 2. L'installazione di chioschi non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante.
- 3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
- 4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
- 5. I provvedimenti *autorizzativi* sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
- 6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni *per il pubblico decoro*.

#### **ISTRUZIONI**

- I riferimenti normativi sono il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992.
- Il comune può, nel rispetto delle leggi vigenti, integrare l'articolo stabilendo oltre ai parametri dimensionali, anche i requisiti formali, le coloriture ed i materiali per le fattispecie in argomento; può altresì stabilire le limitazioni e gli specifici divieti alla installazione, anche per singole aree, nonché la necessità di disporre di una relazione.

# Articolo 88 - Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato

- 1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
- 2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il comune può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
- 3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
- 4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.

- 5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
- 6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
- 7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
- 8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nel *presente Capo all'articolo 86*, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione.
- 9. Il comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
  - a. targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
  - b. piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili:
  - c. apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
  - d. cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
  - e. sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
  - f. orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
  - g. lapidi commemorative;
  - h. ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
- 10. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
- 11. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 9, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
- 12. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
- 13. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 9, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
- 14. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 9, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

- Il comune può adottare disposizioni diverse da quelle stabilite al comma 2, ove supportate da specifiche prescrizioni di strumenti urbanistici generali o esecutivi.
- Il riferimento normativo di cui al comma 3 è il d.lgs. 285/1992.
- Il comune può integrare il presente articolo con l'aggiunta di fattispecie particolari, la cui introduzione sia motivata da ragioni di pubblica utilità.

### Articolo 89 - Recinzioni

- 1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui al successivo *Capo V articolo 105*.
- 2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
- 3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:
  - a. con muro pieno di altezza massima di 3 m;

- b. con muretto o cordolo di altezza massima di 0,50 m sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 3 m:
- c. con siepi mantenute ad una altezza massima di 3 m;
- d. con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 3 m;
- 4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.
- 5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono laterizi c.a. e blocchetti (rivestiti da intonaco nelle aree A)
- 6. I materiali delle cancellate sono materiali che abbiano requisiti di resistenza/sicurezza e comunque compatibili con le caratteristiche estetico-ambientali; nelle aree "A" o del nucleo storico originario, devono essere in legno o in ferro, o comunque in materiali compatibili e in sintonia con la tradizione locale;
- 7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.
- 8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 3 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite nel presente Capo all'articolo 86 comma 4, e rispettano la disposizione di cui al medesimo articolo 86 comma 5.
- 9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
- 10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.

- Il comune completa il comma 3 modificandolo ed integrandolo, se del caso: il comune può quindi escludere alcune delle opzioni espresse alle lettere a), b), c), d) ed introdurne altre (v. lett. e).
- Il comune deve completare i commi 5, 6, 8 e può introdurre specifiche prescrizioni per zone particolari del territorio.
- I riferimenti normativi di cui al comma 10 sono il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992.

## Articolo 90 - Numerazione civica

- 1. Il comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
- 2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso a destra e ad una altezza variabile da 1,50 m a 3,00 m e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
- 3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
- 4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.
- 5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzioni o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al comune i numeri civici, affinchè siano soppressi.

### *ISTRUZIONI*

- Il comune fissa i tempi entro cui assegnare i nuovi numeri civici e provvedere alla denominazione delle nuove strade.
- Completare il comma 2 con la misura richiesta: si consiglia un minimo di 1,50 m.
- A completamento e specificazione di quanto prescritto al comma 4, il comune può fissare i tipi dei materiali ammessi, nonché le caratteristiche cromatiche e dimensionali.

## CAPO III - TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

#### Articolo 91 - Aree Verdi

- 1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
- 2. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,50 m rispetto al medesimo.
- 3. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
- 4. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
- 5. Il *comun*e, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.

## **ISTRUZIONI**

- Il comune può prescrivere la quantità di aree verdi richiesta in rapporto alla superficie scoperta del lotto.
- Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può specificare quanto riportato nella legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

Articolo 92 - Parchi urbani

Articolo 93 - Orti urbani

Articolo 94 - Parchi e percorsi in territorio rurale

# Articolo 95 - Sentieri e rifugi alpini

# **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può specificare quanto riportato nella legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo), nella legge regionale del 18 febbraio 2010, 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e nel decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 2012, n. 9/R (Regolamento regionale recante: Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 "Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte").

## Articolo 96 - Tutela del suolo e del sottosuolo

## **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può stabilire soglie di permeabilità minima, in carenza di disposizioni sovraordinate, per i diversi materiali in uso, per i quali, pur avendo una copertura permanente, gli stessi permettono alle acque meteoriche di raggiungere la falda e di considerare comunque permeabile l'area di intervento.

Si precisa che i comuni il cui territorio rientra, anche solo in parte, negli ambiti di ricarica degli acquiferi profondi, recepiscono in questo articolo le disposizioni previste all'articolo 24 del Piano di tutela delle acque (Pta) approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731.

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa disciplina il ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all'articolo 2, comma 6 della I.r. 22/1996, secondo quanto specificato con le "Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R - Allegato E (Adempimento connessi alla cessazione del prelievo), approvate con D.D. n. 539 del 3 dicembre 2015.

Il comune disciplina, altresì, l'installazione delle sonde geotermiche secondo quanto specificato con le "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", approvate con D.D. n. 66 del 3 marzo 2016.

### **CAPO IV - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE**

# Articolo 97 - Approvvigionamento idrico

## **ISTRUZIONI**

La normativa di riferimento è la seguente:

- d.lgs. 152/2006, in particolare articolo 94;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee);
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica);
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano);
- Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007).

## Articolo 98 - Depurazione e smaltimento delle acque

#### ISTRUZIONI

La normativa di riferimento è la seguente:

- deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
- d.lgs. 152/2006, Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento);
- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili);
- legge regionale 17 novembre 1993, n. 48 (Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni);
- legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee");
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne):
- Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007).

### Articolo 99 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

#### **ISTRUZIONI**

La normativa di riferimento è la seguente:

- d.lgs. 156/2006, in particolare articoli 198, 199 e 205;
- legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti";
- Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 140-14161, in particolare capitolo 8.3.2.

## Articolo 100 - Distribuzione dell'energia elettrica

### ISTRUZIONI

La normativa di riferimento è la seguente:

- I.r. 43/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico.
   Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";
- 19/2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

- Deliberazione del Consiglio regionale del 3 febbraio 2004, n.351-3642 "Piano Energetico Ambientale Regionale". Il PEAR attualmente vigente è un documento di programmazione approvato che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che specifica le conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il quadro di riferimento per chi assume, sul territorio piemontese, iniziative riguardanti l'energia;
- D.G.R. 2 luglio 2012, n. 19-4076 (Revisione Piano Energetico Ambientale Regionale);
- D.G.R. 30 maggio 2016, n. 29-3386 (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43.
   Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Armonizzazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale).

# Articolo 101 - Distribuzione del gas

#### **ISTRUZIONI**

La normativa di riferimento è la seguente:

- I.r. 43/2000. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico.
- Deliberazione del Consiglio regionale 11 gennaio 2007, n. 98-1247. (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento).

## Articolo 102 - Ricarica dei veicoli elettrici

#### ISTRUZIONI

Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo è prevista per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi intereventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del sopraccitato decreto, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o no, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali (art. 4 c. 1ter del D.P.R. 380/2001);

# Articolo 103 - Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento

## **ISTRUZIONI**

La normativa di riferimento è la seguente:

- Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia");
- Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n 45-11967 (Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p));
- Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183 (Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010);

- D.D. 3 marzo 2016, n. 66 (Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche).

#### Articolo 104 - Telecomunicazioni

## **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nella legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.", e nelle deliberazioni regionali di attuazione):

- D.D. 9 Luglio 2014, n. 218 (Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i "Codice delle comunicazioni elettroniche". Installazione di infrastrutture per impianti
- radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Aggiornamento della modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni);
- D.G.R. 20 Luglio 2009, n. 24-11783 (Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).
   Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre:
- D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 86-10405 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica;
- D.G.R. 1° luglio 2008, n. 43-9089 (Modificazione della D.G.R. n 25 7888 del 21 dicembre 2007 "Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti");
- D.G.R. 21 dicembre 2007, n. 25-7888 (Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti);
- D.G.R. 23 luglio 2007, n. 63-6525 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".
   Prime indicazioni sui controlli di cui all'articolo 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva);
- D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 39-14473 (Legge regionale 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d)).

# CAPO V - RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

# Articolo 105 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

- 1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
- 2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storicoartistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe, meridiane e simili.
- 3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
- 4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
- La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
- 6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
- 7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 639/1910.
- 8. Altre norme attinenti sono contenute nel vigente Regolamento di Polizia Urbana.

### **ISTRUZIONI**

Conclusi gli adempimenti prescritti dalla I.r. 35/1995, il comune allega al regolamento edilizio il "catalogo dei beni culturali architettonici".

## Articolo 106 - Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

## **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può fare riferimento alle indicazioni contenute nella D.G.R. 22 Marzo 2010, n. 30-13616 (Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli "Indirizzi per la qualita' paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale").

# Articolo 107 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali

- 1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. I manufatti di cui sopra devono:
  - a. avere altezza non inferiore a 1,10 m e non superiore a 1,80 m;
  - b. presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;

non devono:

- c. essere scalabili;
- d. presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.
- 2. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali:

- 3. tutti i materiali che abbiano i requisiti di resistenza e comunque tutti debbono essere compatibili con le caratteristiche estetico-ambientali; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.
- 4. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bowwindow", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.
- 5. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
  - a. 1/3 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,50 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale:
  - b. 1,50 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,00 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.
  - c. 0,10 m per altri corpi aggettanti diversi dai cornicioni compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 2,50 m.
- 6. Il comune può vietare la collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

- Il comune deve completare il resto del comma 1 con l'indicazione della misura.
- Il comune deve completare il comma 2 con l'elenco dei materiali consentiti e di quelli eventualmente vietati, indicando, se del caso, specifiche prescrizioni per zone particolari del territorio.
- Il comune deve completare il comma 4 con le misure richieste e deve, in particolare, fissare il valore del rapporto indicato alla lettera a).

## Articolo 108 - Allineamenti

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.

## **ISTRUZIONI**

L'argomento può essere meglio specificato nelle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici, rappresentando graficamente nelle tavole di piano gli allineamenti previsti.

## Articolo 109 - Piano del colore

## **ISTRUZIONI**

Il piano del colore definisce e prescrive, anche sulla base di indagini condotte sul patrimonio edilizio esistente:

- a. gli elementi cromatici che debbano caratterizzare le parti esterne dei fabbricati esistenti o da edificare in specifiche porzioni di territorio;
- b. le tecniche ed i materiali più idonei allo scopo di ottenere i risultati cromatici prescritti;
- c. il colore ed i materiali dei manti di copertura e degli elementi accessori.

# Articolo 110 - Coperture degli edifici v. art. 124

#### **ISTRUZIONI**

- Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può stabilire l'impiego di specifici materiali ed indicare le tipologie delle coperture ammesse per zone e/o edifici del proprio territorio specificamente individuati dagli strumenti urbanistici, al fine di conseguire il miglior inserimento ambientale.
- Il comune può fare riferimento alle indicazioni contenute nella D.G.R. 22 marzo 2010, n. 30-13616 (Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale").

# Articolo 111 - Illuminazione pubblica

# Articolo 112 - Griglie ed intercapedini

- 1. Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
- 2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
- 3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
- 4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.

# Articolo 113 - Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici

- 1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, *i cui titoli abilitativi* sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.
- 2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
- 3. Il comune ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
- 4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.
- 5. Relativamente agli impianti di condizionamento il comune può specificare quanto previsto nel D.M. 26/6/2015 e nella D.G.R. 46/11968.

- Le disposizioni richiamate al comma 4 sono contenute, in particolare:
- nel D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, e s.m.i., "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", detto "Codice Postale";
- nella L.R. 23 gennaio 1988, n. 6, e s.m.i.;
- nella L. 5 marzo 1990, n. 46, "Norme per la sicurezza degli impianti";
- nella legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".

# Articolo 114 - Serramenti esterni degli edifici

- Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
- 2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,50 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,50 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
- 3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, il Responsabile preposto, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture.
- 4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

#### **ISTRUZIONI**

- Il comune deve completare il comma 2, indicando le misure consentite.
- Per l'ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 3, è opportuno che il comune rediga elenchi di materiali e di coloriture ammesse, differenziandoli secondo le caratteristiche di zona.

# Articolo 115 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

- 1. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.
- 2. L'installazione di mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
- 3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
- 4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
- 5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
- 6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni *per il pubblico decoro*.
- 7. *Il comune* ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente
- 8. Per quanto concerne le insegne si demanda anche al vigente Regolamento comunale "degli Impianti pubblicitari".

I riferimenti normativi sono il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992.

- E' opportuno che il comune, ai sensi dell'articolo 48, comma 1 del d.p.r. 495/1992, stabilisca le limitazioni dimensionali per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati nel centro abitato.
- Il comune può, nel rispetto delle leggi vigenti, integrare l'articolo stabilendo oltre ai parametri dimensionali, anche i requisiti formali, le coloriture ed i materiali per le fattispecie in argomento; può altresì stabilire le limitazioni e gli specifici divieti alla installazione, anche per singole aree, nonché la necessità di disporre di una relazione.

# Articolo 116 - Cartelloni pubblicitari

### **ISTRUZIONI**

Per i contenuti e riferimenti normativi si veda l'articolo precedente

# Articolo 117 - Muri di cinta e di sostegno

- 1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 3,50 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.
- 2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3,50 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.
- 3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
- 4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati in materiale idoneo (muratura o c.a. rivestito in muratura).
- 5. Per i muri di sostegno isolati, *il comune*, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
- 6. *Il comune* può condizionare il *titolo abilitativo* alla realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comungue, con l'impiego di vegetazione.

### **ISTRUZIONI**

- Il comune deve completare il testo dei commi 1, 2 e 4 con l'indicazione delle misure e l'elencazione dei materiali ammessi nonché con eventuali prescrizioni circa le modalità di realizzazione e con gli accorgimenti atti ad assicurare il miglior inserimento ambientale.
- I riferimenti normativi sono il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992.

## Articolo 118 - Beni culturali ed edifici storici

#### Articolo 119 - Cimiteri monumentali e storici

## Articolo 120 - Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

# **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa dispone indirizzi per garantire la sicurezza dei luoghi urbani, con riferimento al decoro degli spazi pubblici, all'eliminazione delle

barriere architettoniche, all'illuminazione pubblica e alla videosorveglianza di particolari ambiti sensibili, anche con riferimento al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

### **CAPO VI - ELEMENTI COSTRUTTIVI**

# Articolo 121 - Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

1. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può rinviare o specificare quanto disciplinato nella l. 13/1989.

## Articolo 122 - Serre bioclimatiche o serre solari

### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può rinviare o specificare quanto disciplinato nella D.G.R. 45-11967/2009.

# Articolo 123 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

1. Per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili vale quanto disciplinato dal D. lgs 387/2003 e s.m.i.

# Articolo 124 - Coperture, canali di gronda e pluviali

- 1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
- 2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
- 3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti. I collegamenti degli scarichi al collettore principale, dovranno in ogni caso avvenire attraverso la via più breve, compatibilmente con le esigenze di pendenza e portata e con la presenza di altre proprietà private.
- 4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche
- 5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere *preferibilmente* incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; ovvero, è consentito installare i pluviali all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
- 6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
- 7. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.

#### **ISTRUZIONI**

E' facoltà del comune individuare specifiche aree ed anche tipologie di edifici per le quali, ove le caratteristiche geologiche del suolo consentano forme di dispersione controllata, sono preferibili sistemi alternativi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche (es: catena e drenaggio).

Il comune può fissare parametri concernenti le pendenze delle coperture ed ogni altro requisito dimensionale per esse richiesto.

Per quanto concerne il contenuto del comma 6, si ricorda che la confluenza delle acque piovane con altre acque di rifiuto è consentita solo a livello del citato pozzetto finale di ispezione, purché la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione separata per acque bianche ed acque nere.

Per quanto disposto al comma 7 si suggerisce una inclinazione non inferiore a 15°.

# Articolo 125 - Strade, passaggi privati e rampe

- 1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
- 2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
  - a. alla pavimentazione, se il comune la ritiene necessaria;
  - b. alla manutenzione e pulizia;
  - c. all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
  - d. all'efficienza del sedime e del manto stradale;
  - e. alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
  - f. all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.
- 3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
- 4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6.75 m.
- 5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
- 6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
- 7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di lx (lux) sufficienti e valutati dall'E.N.E.L. o da altro gestore della pubblica illuminazione sul piano stradale.
- 8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.
- 9. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
- 10. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
- 11. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
  - a. 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
  - b. 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
  - c. 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
  - d. 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
- 12. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
  - a. 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;

- b. 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
- 13. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.
- 14. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.

- Le misure riportate nei commi 3, 4, 5, 7, sono fornite a titolo esemplificativo e possono essere modificate dal comune in relazione alle esigenze locali.
- Al comma 7, l'illuminamento medio non deve risultare inferiore a 4 lx (lux).
- E' facoltà del comune non rendere obbligatoria l'installazione del semaforo per regolare gli accessi alle rampe negli edifici residenziali mono e bifamiliari.
- Le misure riportate nei commi 11, 12, 13 sono fornite a titolo esemplificativo e possono essere modificate dal comune in relazione alle esigenze locali; in ogni caso, debbono essere rispettate le prescrizioni di sicurezza antincendi, cfr.: D.M. 1 febbraio 1986.

# Articolo 126 - Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine

- 1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
- 2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile.
- 3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
- 4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
  - altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 mg;
  - altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 mq;
  - altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 mg.
- 5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
- 6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
- 7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
- 8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.
- 9. Per quanto concerne i cortili, il comune può introdurre una prescrizione che ne regoli la superficie in rapporto a quella complessiva dei prospetti perimetrali.

# Articolo 127 - Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni

- 1. Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
- 2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.

- 3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
- 4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione.
- 5. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
- 6. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
- 7. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
- 8. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
- 9. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'autorità comunale, sentito il responsabile del Servizio di igiene pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

E' facoltà del comune stabilire condizioni per la realizzazione delle intercapedini.

Articolo 128 - Recinzioni (v. art. 89)

Articolo 129 - Materiali, tecniche costruttive degli edifici

Articolo 130 - Disposizioni relative alle aree di pertinenza

Articolo 131 - Piscine

## Articolo 132 - Altre opere di corredo degli edifici

- 1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.
- 2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m.
- 3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
- 4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

## **ISTRUZIONI**

- E' facoltà del comune escludere specifiche tipologie costruttive e specifici materiali impiegati per la realizzazione dei manufatti di cui al comma 1.

## TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

# Articolo 133 - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio

- 1. *Il comune* esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi *del d.p.r.* 380/2001, *Titolo IV.* dell'articolo 59 della I.r. 56/1977 e *D.G.R.* 40-5094/2012.
- 2. *Il comune* esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
- 3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
- 4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, *il comune* ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore.
- 5. *Il comune* notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente.

# Articolo 134 - Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può rinviare o precisare quanto riportato nel d.p.r. 380/2001, in particolare il titolo IV.

Il titolare del titolo abilitativo edilizio, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica a lle previsioni di piano, nonché, con il direttore dei lavori a quelle del titolo edilizio e delle modalità esecutive stabilite nel medesimo. (articolo 29, c. 1, d.p.r. 380/2001)

Durante l'esecuzione dei lavori debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità d ei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello di cui al precedente Titolo II, Capo II, articolo 65 (cartelli di cantiere), ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico edilizia, ne danno immediata comunicazione agli organi competenti ai sensi dell'articolo 27, comma 4 del d.p.r. 380/2001.

# Articolo 135 - Sanzioni per violazione delle norme regolamentari

- 1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni *previste dal d.p.r. 380/2001, Titolo IV* e dall'articolo 11 della l.r. 19/1999 previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
- 2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

# TITOLO V - NORME TRANSITORIE<sup>2</sup>

# Articolo 136 - Aggiornamento del regolamento edilizio

Le modifiche al regolamento edilizio sono approvate con le procedure indicate all'articolo 3 della l.r. 19/1999.

# Articolo 137 - Disposizioni transitorie per l'adeguamento

- 1. Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.
- 2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.

# **ISTRUZIONI**

- Conclusa la fase transitoria il comune provvede all'abrogazione del presente articolo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Titolo cogente

Deliberazione di approvazione: C.C. n. 23 del 30/07/2018 pubblicata all'Albo Pretorio
 Telematico dal 01/08/2018 al 15/08/2018, esecutiva dall'11/08/2018;

- **Entrata in vigore:** 16/08/2018.

# COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA Provincia di ALESSANDRIA

# L.R. 35/95 - CATALOGO DEI BENI CULTURALI ARCHITETTONICI - ELENCO:

- 1) TORRE DELL'OROLOGIO Via Generale Moccagatta
- 2) TORRIONE DELLA GATTARA Sp. Montebello
- 3) CHIESA DI S. MARTINO Via Carlo Alberto
- 4) CHIESA DI S. SEBASTIANO Via Umberto I
- 5) CHIESA DI S. MARIA DELLA CORTE P.zza S. Maria
- 6) TOMBA FAM. PISTARINI Cimitero Urbano
- 7) CHIESA DI S. CARLO E ANNA P.zza S. Carlo
- 8) COMPLESSO DELL'EX-CONVENTO DEI CAPPUCCINI Via S. Francesco d'Assisi
- 9) ORATORIO DELLA SS. TRINITA' Via Roma
- 10) ORATORIO DELLA SS. PIETA' Via G. Verdi
- 11) CHIESA DI S. STEFANO Via Milite Ignoto
- 12) EX-CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA Sp. Palestro
- 13) PILONE DELLA MADONNA GRANDE Via Madonna Grande
- 14) ORATORIO DI S. ANTONIO ABATE Via G. Garibaldi
- 15) SANTUARIO DELLA B.V. DELLA CRETA P.zza Madonnina Centauri
- 16) CANALE CARLO ALBERTO Loc. Zerba Ponciona
- 17) MOLINO ZERBA Str. prov. Oviglio
- 18) CASCINA S. LEONARDO Str. prov. per Castelspina
- 19) S.O.M.S. Via Emanuele Boidi
- 20) EX-FILANDA ROMANO Via Eritrea
- 21) CHIESA DELLA TRINITA' DA LUNGI Str. vicinale della Trinità
- 22) ASILO "PRIGIONE" Via G. Marconi
- 23) CASCINA TOSCANA Str. Marancana
- 24) PONTE DI FERRO Loc. str. Marancana
- 25) CASCINA SCACCA Str. prov. Aulara
- 26) PALAZZO DELLA LOGGIA P.zza Vittorio Emanuele
- 27) CASA DI P.ZZA S. MARTINO Via G. Marconi ang. via Umberto I
- 28) CASA DEL BEATO GREGORIO M. GRASSI Via B.G.M. Grassi
- 29) CASA PANIZZA Via Umberto I
- 30) PILONE DI S. GIOVANNI Via Giovanni Scavia
- 31) CASCINA S. LEONARDO RUSTICO- str. prov. Castelspina
- 32) CAPPELLA C.NA SCACCA Str. Aulara
- 33) CASCINA CAMPAGNA Str. Aulara
- 34) CASCINA ZERBA Str. prov. Oviglio
- 35) TOMBA FAM. BOIDI-TROTTI Cimitero Urbano + ALLEGATI
- 36) CASA MUSSA Via XX Settembre
- 37) PALAZZO COMUNALE Via XXV Aprile
- 38) MONUMENTO AI CADUTI P.zza S. Carlo
- 39) CHIESA DI S. FRANCESCO Via S. Francesco d'Assisi
- 40) REFETTORIO Via G. Marconi
- 41) TOMBA FAM. FERRARIS Cimitero Urbano
- 42) ORATORIO DI S. NICOLA Via Carlo Alberto

#### ALLEGATO

#### **AGGIORNAMENTO**

## **DEL PIANO REGIONALE**

# PER IL RISANAMENTO E LA TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA

#### STRALCIO DI PIANO

# PER IL RISCALDAMENTO AMBIENTALE

#### E IL CONDIZIONAMENTO

# 1. PREMESSA

Il settore civile - con gli usi finali di energia correlati alla climatizzazione degli edifici e alla produzione di acqua calda sanitaria, in un'area climatica tra le più fredde del Paese (fasce E ed F del D.P.R. n. 412/1993 e successive modifiche e integrazioni) - rappresenta circa un terzo del totale regionale dei consumi di fonti energetiche e delle conseguenti emissioni.

Come del resto già evidenziato nell'ambito del Piano energetico ambientale regionale, l'analisi della domanda energetica di tale settore dimostra che il livello medio di efficienza energetica nei processi di trasformazione dell'energia presenta ampi margini di miglioramento: è, pertanto, evidente che una pluralità di azioni su tale fronte possa indurre consistenti miglioramenti non solo sulla riduzione della CO<sub>2</sub> ma anche sul versante della qualità dell'aria.

Peraltro, come evidenziato dalla tabella che segue, le emissioni dovute agli impianti termici del settore civile, durante il semestre invernale, rappresentano una quota importante delle emissioni complessive di sostanze inquinanti che interessano prevalentemente gli ambiti urbani. In specifico, i dati sotto riportati acquistano particolare rilevanza per l'inquinante  $PM_{10}$  primario e per il concorso alla formazione del  $PM_{10}$  secondario, determinato dagli ossidi di zolfo e dagli ossidi di azoto.

Inventario Regionale Emissioni 2001 EMISSIONI SEMESTRE INVERNALE					
	CO t/anno	CO <sub>2</sub> kt/anno	NOx t/anno	PM <sub>10</sub> t/anno	SO <sub>2</sub> t/anno
settore civile	34.324	7.610	6.105	3.236	1.808
Emissioni complessive	186.323	18.898	52.249	11.695	8.886
Incidenza % settore civile/ emissioni complessive	18%	40%	12%	27%	20%

L'esperienza di questi anni dimostra che l'intero Piemonte tende al superamento dei valori limite del PM10 ed, in particolare, del valore medio giornaliero di 50 µg/m3 per periodi superiori a 35 giorni nell'anno di riferimento. Tale situazione, ancorché comune a vaste aree del territorio padano, perdura anche nell'anno 2005, nonostante le azioni che sono state intraprese in tutti i settori influenti e, tra questi, il riscaldamento domestico. Ciò fa sì che le nuove misure individuate nel presente stralcio di piano non possano essere significativamente differenziate tra zone di piano e zone di mantenimento e che non possano essere trascurati neppure interventi ormai all'apparenza quantitativamente poco significativi, quali la sostituzione dei combustibili solidi e liquidi pesanti. Peraltro, anche per l'utilizzo dei combustibili con minore impatto ambientale, sono richieste le migliori prestazioni ambientali ed energetiche oggi disponibili.

Queste sono in sintesi le motivazioni da cui prende le mosse il presente provvedimento, che intende promuovere un intervento organico sulle emissioni in atmosfera da riscaldamento ambientale e condizionamento.

Nel contempo, si è inteso privilegiare – tra i possibili interventi – quelli in grado di favorire la riduzione dei consumi, a beneficio del cittadino; di incrementare il ricorso alle migliori tecnologie disponibili, a vantaggio della competitività del sistema produttivo piemontese ed italiano; di implementare un mercato di

tecnologie innovative, a supporto del rilancio dell'economia: miglioramento ambientale, dunque, inteso come occasione di sviluppo e non come mero strumento di controllo e di repressione.

Tra le scelte strategiche conseguenti, particolare rilevanza assume l'incentivazione delle tecnologie ad alta efficienza e ad alta prestazione ambientale che, se effettuata in fase di avvio della produzione delle stesse, consente di internalizzare gli extracosti, permettendo di immettere sul mercato migliori prodotti a prezzi competitivi e, quindi, senza aggravio per l'utente finale.

Nella scelta delle misure è stata, comunque, tenuta in considerazione la necessità di integrazione con altre politiche comunitarie e regionali di grande significato sociale, economico ed energetico, quali la promozione della filiera di produzione ed utilizzo di biomasse nell'economia montana piemontese; infatti, la differenziazione principale della regolamentazione tra zone di piano e zone di mantenimento si concretizza proprio su tale argomento, là dove le prestazioni ambientali individuate tengono conto delle dimensioni dei bacini dei consorzi forestali.

Peraltro, particolare attenzione è riservata ad altri sistemi di produzione di calore, promossi dalla più recenti normative europee e nazionali, quali la cogenerazione, per la cui applicazione sono state approfondite le implicazioni nelle critiche condizioni di qualità dell'aria del Piemonte, individuando ambiziose prestazioni ambientali delle tecnologie applicabili, raggiungibili – anche in questo caso – attraverso un rinnovato impulso di ricerca e sviluppo di soluzioni innovative.

Alla stessa stregua, si è inteso valorizzare le politiche di sostegno alla bioedilizia, che la Regione sta promuovendo in quanto strumento di sicuro miglioramento della qualità della condizione abitativa e, dunque, della qualità della vita. Ancora una volta, pertanto, l'ambiente si vuole connotare come opportunità di benessere e non come vincolo.

### 1.1POLITICHE, PROVVEDIMENTI ED AZIONI GIÀ REALIZZATE O IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Negli ultimi anni molteplici sono stati gli interventi che hanno interessato il settore civile, ed in particolare il riscaldamento degli ambienti, finalizzati alla riduzione delle emissioni e al contenimento dei consumi; fra questi:

- diffusione dell'utilizzo del metano: nel periodo compreso tra i primi anni Settanta e gli anni Novanta si è
  avuta una forte penetrazione delle reti di distribuzione del metano, tuttora in corso anche se con ritmi
  meno spinti; questo ha contribuito a ridurre l'utilizzo dei combustibili solidi e di quelli liquidi, in particolar
  modo di carbone, di olio combustibile e di gasolio, comportando, di conseguenza, una riduzione delle
  emissioni specifiche, in particolare per quanto riguarda gli ossidi di zolfo, gli ossidi di azoto ed il
  particolato primario;
- riduzione progressiva del contenuto in zolfo dei combustibili liquidi utilizzati: ad opera di provvedimenti legislativi comunitari e nazionali il contenuto di zolfo dell'olio combustibile e del gasolio ad uso riscaldamento ha subito una progressiva riduzione; ad oggi il tenore massimo di zolfo consentito per l'olio combustibile e per il gasolio ad uso civile è rispettivamente pari allo 0,3 % in massa e allo 0,2 % in massa.
- sviluppo del teleriscaldamento associato alla cogenerazione: in particolare ad oggi, sull'area urbana torinese, gli edifici allacciati alla rete di teleriscaldamento esistente totalizzano una volumetria pari a circa 28,5 milioni di m3, con l'obiettivo di raggiungere, entro la fine del decennio, i 44 milioni di m3; diverse altre reti di teleriscaldamento sono state sviluppate negli ultimi anni sul territorio regionale, di cui una buona parte basate sull'utilizzo di fonti di energia rinnovabili (in particolare biomasse);
- nell'anno 2003 è stata lanciata una iniziativa volta ad incentivare l'installazione, in impianti nuovi o in sostituzione di impianti esistenti, di generatori di calore caratterizzati da altissimi rendimenti e basse emissioni; tale iniziativa, che ha visto le prime realizzazioni durante il terzo quadrimestre del 2004, ha comportato un impegno finanziario, da parte dell'Amministrazione regionale, di 5.000.000,00 di euro; è previsto che tale iniziativa venga riproposta per gli anni successivi, con l'utilizzo di strumenti finanziari diversi, quali fondi rotativi o similari.
- nell'ambito dei criteri di indirizzo forniti alle amministrazioni provinciali per la predisposizione dei piani di azione previsti dal d.lgs. 351/1999, si è posta particolare attenzione a tutti i combustibili individuati nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale") agglomerati di lignite; carbone da vapore; coke metallurgico e da gas; antracite, prodotti antracitosi e loro miscele; olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio; emulsioni di acqua olio combustibile o acqua altri distillati pesanti di petrolio che possono contribuire in modo significativo all'inquinamento in zone particolarmente critiche individuate all'interno delle zone di piano; per tali combustibili si è richiesto che venisse prevista una rapida sostituzione;
- sempre nell'ambito dei criteri sopra citati è stato inoltre previsto che, in tutto il territorio ricadente nella zona di piano, le province ed i comuni adottino tutte le misure necessarie per garantire lo scrupoloso rispetto delle norme sugli impianti termici al fine di ridurre i consumi e migliorare le emissioni.

### 1.2NUOVI INDIRIZZI E STRUMENTI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI.

### 1.2.1 OBIETTIVI

Il presente stralcio di piano individua gli indirizzi, le prescrizioni e gli strumenti volti a promuovere la progressiva diffusione di tecnologie a basse emissioni e ad elevata efficienza energetica, sia per quanto riguarda le nuove installazioni, sia all'atto del fisiologico ricambio dello stock degli impianti di riscaldamento, la regolamentazione dell'utilizzo dei combustibili, le norme comportamentali volte a modificare, nel verso della riduzione dei consumi, le abitudini del cittadino-consumatore.

L'obiettivo primario dello stralcio di piano sul riscaldamento e il condizionamento è la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, nelle zone di piano, così come la conservazione della qualità dell'aria ambiente nelle zone di mantenimento, laddove i livelli degli inquinanti non comportano il rischio di superamento dei limiti e degli obiettivi stabiliti.

A tal fine individua i provvedimenti, le misure e le politiche per il governo della qualità dell'aria nelle zone di piano e nelle zone di mantenimento, applicabili al settore del riscaldamento e del condizionamento degli ambienti, necessari ai fini di:

- migliorare l'efficienza energetica complessiva del sistema edificio-impianto, dei generatori di calore, dei sistemi distributivi e di regolazione.
- favorire l'utilizzo di tecnologie innovative per incrementare l'efficienza energetica e migliorare le prestazioni emissive dei generatore di calore.
- favorire l'utilizzo di combustibili a basso impatto ambientale e l'uso di fonti energetiche rinnovabili.

Lo stralcio di piano individua quale utile strumento per il contenimento dei consumi energetici legati alla climatizzazione e per la riduzione delle emissioni ad essa correlate, la fissazione di livelli prestazionali minimi e di qualità per gli edifici di nuova costruzione, nonché, per gli edifici esistenti sottoposti a manutenzione straordinaria, interventi finalizzati a ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione.

Le tecnologie oggi disponibili permettono di ottenere sostanziali riduzioni dei consumi di combustibile (20%), ma soprattutto una decisa riduzione delle emissioni, in particolare quelle di ossidi di azoto (dal 50% all'80%). È quindi importante promuovere la diffusione di tali tecnologie, sia attraverso opportune incentivazioni che mediante la fissazione di requisiti minimi, in modo da innalzare il livello qualitativo del mercato e contestualmente giungere ad una riduzione dei costi che ne favorisca ulteriormente la penetrazione e lo sviluppo.

Lo stralcio di piano identifica, tra i combustibili consentiti per uso civile, quelli che vengono ritenuti più idonei per conseguire, in un panorama integrato di interventi sul settore, una significativa riduzione delle emissioni, con particolare attenzione al particolato fine (PM<sub>10</sub>) e agli ossidi di azoto (NOx).

Per quanto riguarda le fonti di energia rinnovabili, lo stralcio di piano pone particolare attenzione sia allo sfruttamento del solare termico che all'utilizzo delle biomasse, in particolare quelle a matrice ligneocellulosica.

Relativamente all'utilizzo dell'energia solare lo stralcio di piano individua, nel caso di edifici di nuova costruzione, livelli minimi di implementazione correlati ai fabbisogni termici dello stabile ed, in particolare, a quello relativo alla produzione di acqua calda sanitaria.

In merito all'utilizzo della biomassa solida quale fonte di energia, lo stralcio di piano mira ad individuare le condizioni necessarie affinché si possano coniugare le politiche forestali ed agricole, nonché quelle finalizzate al contenimento delle emissioni di gas serra, con le strategie di risanamento e tutela della qualità dell'aria. È noto infatti come la combustione delle biomasse solide sia caratterizzata mediamente da fattori di emissione di particolato fine (PM<sub>10</sub>) e ossidi di azoto (NOx) decisamente più alti rispetto a quelli relativi ai combustibili fossili comunemente utilizzati nel riscaldamento civile (gas naturale, gasolio, gas di petrolio liquefatto o GPL).

Appare quindi evidente come una seria politica di promozione dell'utilizzo della biomassa solida come combustibile non possa prescindere dal tenere in attenta considerazione le problematiche

legate all'impatto sulla qualità dell'aria a livello locale e quindi debba necessariamente prevedere le idonee soluzioni gestionali e tecnologiche per risolvere il problema. Lo stralcio di piano indica le prestazioni minime, dal punto di vista emissivo, richieste ai nuovi generatori di calore alimentati a biomassa solida in funzione della collocazione territoriale, tenendo conto, contestualmente, della necessità di sviluppare specifiche attività di filiera, in particolare nelle valli piemontesi, finalizzate soprattutto al recupero e alla valorizzazione dell'ingente patrimonio forestale della nostra regione. Le scelte effettuate nel presente stralcio di piano sono peraltro coerenti rispetto a quanto già indicato nel piano energetico ambientale regionale (PEAR), che individua, come obiettivo prioritario, la diffusione di impianti a biomassa di taglia compresa tra 1 e 10 MWt, collegati a idonee reti di distribuzione del calore generato. Ad oggi, infatti, tali impianti consentono, anche dal punto di vista economico, l'implementazione delle tecnologie di combustione e di abbattimento più idonee a ridurre le emissioni di particolato fine e di ossidi di azoto, garantendo, in tal modo, la massima compatibilità di queste installazioni rispetto alle problematiche di inquinamento atmosferico. favorire l'adozione da parte del cittadino-consumatore di com-portamenti atti a ridurre i consumi energetici e emissioni derivanti dai sistemi di riscaldamento e condizionamento.

Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente stralcio di piano, la Regione, le province, i comuni, nonché tutti gli enti ed i soggetti coinvolti nella fornitura e la gestione del calore si fanno carico di realizzare le necessarie campagne informative e di comunicazione, tese a:

- indurre una maggiore consapevolezza nei cittadini riguardo ai vantaggi ambientali ed economici derivanti dall'utilizzo delle tecnologie innovative di costruzione degli edifici;
- evidenziare i vantaggi dell'utilizzo di generazione del calore innovativi e della corretta manutenzione periodica degli impianti;
- indurre una maggiore attenzione nei confronti del rispetto delle temperature massime previste dalla normativa vigente;
- informare in merito a corrette norme comportamentali sui ricambi d'aria;
- stimolare il ricorso a modalità di affidamento del servizio di gestione del riscaldamento basato su meccanismi virtuosi che inducano al miglioramento continuo sotto il profilo dell'efficienza, del risparmio energetico e delle prestazioni emissive del sistema di gestione del calore.

### 1.2.2 AGGIORNAMENTO.

La revisione, l'aggiornamento e l'integrazione del presente stralcio di piano, sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

### 1.3 PRESCRIZIONI ED INDIRIZZI PER I COMUNI ASSEGNATI ALLE ZONE DI PIANO E ALLE ZONE DI MANTENIMENTO

Di seguito, sono definite le prescrizioni e gli indirizzi che, in tutti i comuni assegnati alle zone di piano o alle zone di mantenimento, si applicano, tenuto conto di quanto previsto dalla legislazione in materia di rendimento energetico nell'edilizia, per gli edifici di nuova costruzione e alle parti di edificio realizzate in seguito ad interventi di ristrutturazione edilizia (1.3.1 e 1.3.2.) nonché agli edifici esistenti (1.3.1 e 1.3.3.) e che riguardano:

- le prestazioni del sistema edificio/impianto;
- le prestazioni dei sistemi di produzione/generazione del calore;
- i combustibili:
- le modalità di distribuzione e di regolazione del calore.

I comuni, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente stralcio di piano modificano o integrano i propri regolamenti edilizi in modo tale da recepire le prescrizioni e gli indirizzi che seguono, al cui rispetto si intendono quindi subordinati tutti gli interventi che necessitino il rilascio della dichiarazione d'inizio attività (DIA) o del permesso di costruzione.

La generazione di energia termica a servizio di impianti di teleriscaldamento in cui il soggetto titolare della produzione di energia termica è distinto, anche solo parzialmente, dai soggetti che fruiscono di tale energia, nonché la cogenerazione, sono considerate attività produttive.

Per gli impianti trattati nel presente stralcio di piano le pertinenti prescrizioni, definite nel seguito, costituiscono riferimento cogente, nonché requisito minimo nel caso tali impianti siano soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ivi comprese quelle nell'ambito delle autorizzazioni integrate ambientali.

Nella tabella che segue sono riportate le diverse tipologie di edifici considerate prendendo a riferimento le categorie del decreto Presidente della Repubblica 23 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10) e successive modificazioni, tenendo conto dell'utilizzo prevalente, con il rinvio alla relativa scheda contenente le prescrizioni e gli indirizzi previsti.

La Scheda 1 costituisce riferimento per gli edifici classificati nella categoria E1 definita dal DPR 412/93 e per le attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili in essi svolte.

Le Schede 2,3,4,5,6, invece, sono riferimento per gli edifici esclusivamente adibiti alle attività indicate e possono integrare, ove tecnicamente possibile, il quadro prescrittivo della Scheda 1 nel caso di attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili svolte in locali facenti parte di edifici comunque classificati nella categoria E1.

### QUADRO DI SINTESI DELLE TIPOLOGIE DI EDIFICIO CONSIDERATE

SCHEDA 1	Edifici adibiti a:
	E. 1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
	E. 1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
	E. 1 (3) albergo, pensione ed attività similiari.
	Fanno riferimento a questa scheda le attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili, che sono inserite in edifici classificati nella categoria E (1) del d.p.r. 412/1993. (**)
SCHEDA 2	Edifici adibiti a:
	E. 2 Uffici e assimilabili, pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
¥	E. 4 (2) Mostre, musei e biblioteche;
	E. 7 Attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.
SCHEDA 3	Edifici adibiti a:
8	E. 4 (1) Cinema, teatri e sale di riunione per congressi;
	E. 4(3) Sale da ballo;
	E. 4(3) Bar e ristoranti.
SCHEDA 4	Edifici adibiti a:
	E. 6 (1) Piscine, saune e assimilabili;
	E. 6 (2) Palestre e assimilabili;
	E. 6 (3) Servizi di supporto alle attività sportive.
SCHEDA 5	Edifici adibiti a:
	E. 3 Ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
	E. 5 Attività commerciali e assimilabili quali: negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati e esposizioni.
SCHEDA 6	E. 4 (2) Edifici adibiti a luoghi di culto.

<sup>(\*\*)</sup> Devono comunque essere prese in considerazione anche le prescrizioni contenute nella scheda relativa alla specifica attività svolta che risultano integrabili con quanto previsto nella scheda 1.

### 1.3.1 PRESCRIZIONI ED INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE

### 1.3.1.1 GENERATORI DI CALORE

I generatori di calore da installarsi in edifici di nuova costruzione o in edifici esistenti, devono garantire rendimenti non inferiori a quelli previsti nel decreto Presidente della Repubblica, 15 novembre 1996, n. 660 (Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi) per la classe "4 stelle" nonché essere caratterizzati da emissioni di ossidi di azoto (NOx) pari o inferiori a 80 mg/kWht (70 mg/kWht per generatori di calore con potenza nominale Pn < 35 kW alimentati a gas naturale o a GPL) e di particolato fine (PM₁₀) ≤10 mg/kWh;.

- a) fino al 1.9.2008 possono essere installati generatori di calore alimentati a gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel, caratterizzati da una classe di rendimento pari o superiore a quella individuata dal d.p.r. 660/1996 come "3 stelle" ed emissioni di ossidi di azoto (NOx) ≤ 120 mg/kWht e di particolato fine (PM₁0) ≤ 10 mg/kWh;
- b) per i generatori di calore alimentati a legna da ardere o a biomassa solida, come individuate alle lettere f) e h) del paragrafo 1, sezione 2, parte I dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", devono essere rispettate le prescrizioni previste nell'allegato 2, lettera a) per gli interventi in zona di piano, oppure lettera b) per gli interventi in zona di mantenimento.
- c) negli interventi che prevedono la sostituzione di un generatore di calore esistente, possono essere accettate deroghe ai livelli di rendimento sopra indicati nei casi in cui la necessità di scaricare i fumi di combustione in canne fumarie ramificate non permetta, per ragioni di sicurezza, l'installazione di generatori di calore in grado di garantire le prestazioni energetiche previste. In questi casi il generatore di calore installato dovrà essere caratterizzato da un rendimento non inferiore a quello previsto dal d.p.r. 660/1996 per la classe "2 stelle".

Il fattore di emissione relativo al PM<sub>10</sub> si ritiene rispettato per i generatori di calore e i generatori di aria calda aventi le caratteristiche sopra riportate, alimentati a gas naturale, GPL, gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel.

Al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione di generatori di calore a basse emissioni di ossidi di azoto, sono previste apposite iniziative di incentivazione per l'installazione di generatori di calore caratterizzati, oltre che dalle prestazioni energetiche sopra indicate, anche da una emissione di  $NO_x \le 30$  mg/kWh.

### 1.3.1.2 COMBUSTIBILI

È consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili: gas naturale, gas di città, gas di petrolio liquefatto, gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri del petrolio, emulsioni acqua-gasolio, emulsioni acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri del petrolio, legna da ardere, carbone di legna, biomasse, biodiesel e biogas (aventi le caratteristiche indicate alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), n), del paragrafo 1, sezione 2, parte I dell'allegato X alla parte quinta del d.lgs.152/2006.

Fino al 1/9/2007 è consentito l'uso dell'olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio e relative emulsioni acquose aventi le caratteristiche indicate alle lettere l) ed m) del paragrafo 1, sezione 2, parte l dell'allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 in impianti che rispettano le condizioni indicate al paragrafo 3, sezione 2, parte l dell'allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006.

- Per tutti i nuovi allacciamenti per riscaldamento alla rete di distribuzione del gas metano viene praticata, per quattro anni dall'insorgere dell'allacciamento, una tariffa agevolata dell'accisa regionale, fissata in 1/5 dell'importo vigente per il primo anno, in 2/5 dell'importo vigente per il secondo anno, in 3/5 dell'importo vigente per il terzo anno e in 4/5 dell'importo vigente per il quarto anno.
- Resta ferma la riduzione del costo, prevista dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), per il GPL distribuito nei comuni ricadenti nella zona climatica F e nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E (d.p.r. 412/1993).
- Nella zona di piano, le eventuali iniziative di incentivazione, aventi per oggetto impianti alimentati a legna da ardere o biomasse solide caratterizzati da una Pn < 35 kWt, sono da finalizzarsi esclusivamente a generatori di calore aventi prestazioni energetico-emissive pari o superiori a quanto indicato nell'Allegato 2, lettera a) per una potenza nominale pari o maggiore di 35 kWt e minore o uquale di 3.000 kWt.

### 1.3.2 PRESCRIZIONI ED INDIRIZZI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE NEI COMUNI ASSEGNATI ALLE ZONE DI PIANO E ALLE ZONE DI MANTENIMENTO

Le prescrizioni e gli indirizzi che seguono si applicano a tutti gli edifici di nuova costruzione e alle parti di edificio realizzate in seguito ad interventi di ristrutturazione edilizia per i quali la richiesta di permesso a costruire o la DIA sia stata presentata successivamente alla data di pubblicazione del presente Stralcio di Piano.

Ai fini della presente regolamentazione si intende:

- edificio di nuova costruzione: edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di pubblicazione del presente Stralcio di Piano;
- ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'involucro dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello preesistente, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

### Edifici adibiti a

- E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme.
- E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili.
  - E.1 (3) albergo, pensione ed attività similari.

### A) Prestazioni del sistema edificio-impianto

- Il fabbisogno energetico per il riscaldamento delle unità abitative, non deve superare i valori indicati nell'Allegato 3, lettera a), 1°Livello . Devono in oltre essere rispettati i requisiti indicati nell'Allegato 3, lettera b), 1°Livello riguardanti l'isolamento te rmico e l'inerzia termica degli edifici. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici con superficie netta calpestabile fino a 1000 m2 non è richiesto il rispetto dei limiti di fabbisogno energetico indicati nell'Allegato 3, lettera a), 1°Livello, ma solo il rispetto dei requisiti indicati nel medesimo Allegato alla lettera b), 1°Livello.
- Per gli edifici con fabbisogno energetico per riscaldamento inferiore ai valori indicati nell'Allegato 3, lettera a), 2° Livello e che rispettino i requisiti indicati nell'Allegato 3, lettera b), 2° Livello, sono previste apposite iniziative di incentivazione.
- Gli edifici con un numero di unità abitative fino a 4 possono essere dotati di impianti termici con generazione di calore separata per singola unità abitativa, comunque conformi alle indicazioni del punto 1.3.1.
- Gli edifici con un numero di unità abitative superiore a 4 devono essere dotati di impianto termico centralizzato che permetta la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per ogni singola unità abitativa.
- Nel caso di interventi che prevedano la costruzione di complessi abitativi costituiti da una pluralità di
  edifici, anche realizzati su lotti limitrofi, che assommino più di 100 unità abitative, e comunque con una
  potenza installata maggiore di 1 MWt, deve essere previsto un impianto termico composto da un polo di
  generazione di calore centralizzato e da una rete locale di distribuzione dei fluidi termovettori che
  consenta la termoregolazione e la contabilizzazione del calore stesso separatamente per ogni singola
  unità abitativa.
- Al fine di favorire lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili (in particolare solare termico) e di
  ottimizzare l'utilizzo dei generatori di calore ad altissima efficienza energetica, si consiglia
  l'installazione di impianti termici a bassa temperatura.
- Il sistema di generazione di calore deve essere correttamente dimensionato in funzione del fabbisogno energetico dell'edificio ed in relazione alle caratteristiche peculiari del sistema di generazione e distribuzione del calore.

### B) Forme di produzione/generazione del calore

- Ad integrazione dell'energia termica necessaria alla produzione di acqua calda sanitaria, devono essere utilizzati sistemi basati sul solare termico e/o su tecnologie a pompa di calore con prestazioni conformi a quanto previsto nell'Allegato 4. Nel caso di installazione del sistema solare termico, quest'ultimo deve garantire un contributo medio annuo pari ad almeno il 60% del fabbisogno termico per la produzione di acqua calda sanitaria, determinato secondo le disposizioni della Raccomandazione UNI-CTI R3/03 SC6. Per le destinazioni d'uso non contemplate nella Raccomandazione sopra citata il fabbisogno termico per la produzione di acqua calda sanitaria deve essere definito e dichiarato dal progettista in apposita valutazione. Eventuali deroghe devono essere adeguatamente giustificate dal punto di vista tecnico.
- È inoltre auspicabile la produzione calore basata sul solare termico e/o pompe di calore con prestazioni conformi a quanto previsto nell'Allegato 4, finalizzata anche all'integrazione dell'energia termica necessaria al riscaldamento degli ambienti.
- I sistemi di cogenerazione, la cui produzione di calore sia finalizzata esclusivamente per il riscaldamento/condizionamento di ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, devono essere dimensionati in base alla domanda di calore ed essere possibilmente abbinati con impianti frigorigeni

ad assorbimento per il condizionamento estivo. Per la loro realizzazione devono essere rispettate le condizioni progettuali e gestionali riportate nell'Allegato 1.

- I condotti per lo scarico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore, devono essere realizzati in modo tale da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.
- I condotti situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.
- Eventuali deroghe alla presente prescrizione possono essere concesse dal Sindaco.

- Le tubazioni per la distribuzione del calore devono essere coibentate come prescritto dall'art. 5, comma 11 del DPR 412/1993 e s.m.i.
- Gli impianti devono essere dotati di sistemi automatizzati di regolazione delle temperatura e della potenza termica erogata in grado di massimizzare il rendimento di regolazione mantenendo le idonee condizioni di confort nel pieno rispetto delle temperature massime previste dalla normativa vigente.
- La strumentazione installata per la contabilizzazione del calore dovrà essere in grado di assicurare un errore < ± 5% (con riferimento alle norme UNI EN 1434 e UNI EN 834).
- Per edifici che fanno parte di patrimoni immobiliari consistenti, è auspicabile l'implementazione di sistemi di telegestione dei singoli impianti termici.

### SCHEDA 2 N

Edifici adibiti a:

E.2 Uffici e assimilabili, pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico.

E.4 (2) Mostre, musei e biblioteche.

E.7 Attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.

### A) Prestazioni del sistema edificio-impianto

- Il fabbisogno energetico per il riscaldamento, non deve superare i valori indicati nell'Allegato 3, lettera a), 1° Livello. Devono inoltre essere rispettati i requisiti indicati nell'Allegato 3, lettera b), 1° Livello riguardanti l'isolamento termico e l'inerzia termica degli edifici. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici con superficie netta calpestabile fino a 1000 m2 non è richiesto il rispetto dei limiti di fabbisogno energetico indicati nell'Allegato 3, lettera a), 1° Livello, ma solo il rispetto dei requis iti indicati nel medesimo allegato alla lettera b), 1° Livello.
- Per gli edifici con fabbisogno energetico per riscaldamento inferiore ai valori indicati nell'Allegato 3, lettera a), 2° Livello e che rispettino i requisiti indicati nell'Allegato 3, lettera b), 2° Livello, sono previste apposite iniziative di incentivazione.
- Gli edifici devono essere dotati di impianto termico centralizzato che permetta la termoregolazione e se necessario la contabilizzazione del calore per le zone dell'edificio con diverso fattore di occupazione.
- Nel caso in cui l'edificio faccia parte di interventi che prevedano la costruzione di complessi costituiti da una pluralità di edifici, anche realizzati su lotti limitrofi, il cui fabbisogno termico totale sia maggiore di 1 MWt, deve essere previsto un impianto termico composto da un polo di generazione di calore centralizzato e da una rete locale di distribuzione dei fluidi termovettori che consenta la termoregolazione e la contabilizzazione separata dei consumi.
- Al fine di favorire lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili (in particolare solare termico) e di ottimizzare l'utilizzo dei generatori di calore ad altissima efficienza energetica, deve essere valutata l'opportunità di installare impianti termici a bassa temperatura, basati, ove opportuno, sull'utilizzo di terminali di tipo radiante. Qualora la valutazione effettuata porti a scelte difformi da quanto sopra indicato queste devono essere adeguatamente motivate dal punto di vista tecnico nell'ambito della documentazione progettuale relativa all'impianto termico prevista dalla legislazione vigente.
- il sistema di generazione di calore deve essere correttamente dimensionato in funzione del fabbisogno energetico dell'edificio ed in relazione alle caratteristiche peculiari del sistema di generazione e distribuzione del calore.

### B) Forme di produzione/generazione del calore

- Ad integrazione dell'energia termica necessaria alla produzione di acqua calda sanitaria, devono essere utilizzati sistemi basati sul solare termico e/o su tecnologie a pompa di calore con prestazioni conformi a quanto previsto nell'Allegato 4. Nel caso di installazione del sistema solare termico, quest'ultimo deve garantire un contributo medio annuo pari ad almeno il 60% del fabbisogno termico per la produzione di acqua calda sanitaria, determinato secondo la Raccomandazione UNI-CTI R3/03 SC06. Per le destinazioni d'uso non contemplate nella Raccomandazione sopra citata il fabbisogno termico per la produzione di acqua calda sanitaria deve essere definito e dichiarato dal progettista in apposita valutazione. Eventuali deroghe devono essere adeguatamente giustificate dal punto di vista tecnico.
- È inoltre auspicabile la produzione calore basata sul solare termico e/o pompe di calore con prestazioni conformi a quanto previsto nell'Allegato 4, finalizzata anche all'integrazione dell'energia termica necessaria al riscaldamento degli ambienti.
- I sistemi di cogenerazione, la cui produzione di calore sia finalizzata esclusivamente per il riscaldamento/condizionamento di ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, devono essere dimensionati in base alla domanda di calore ed essere possibilmente abbinati con impianti frigorigeni ad assorbimento per il condizionamento estivo. Per la loro realizzazione devono essere rispettate le condizioni progettuali e gestionali riportate nell'Allegato 1.
- I sistemi di ventilazione meccanica caratterizzati da una portata totale di aria di ricambio superiore a 2000 m3/h, devono essere dotati di sistemi in grado di recuperare la maggior parte del calore (inverno),

o del freddo (estate) altrimenti disperso in ambiente a causa del ricambio dell'aria interna. Tali sistemi devono essere caratterizzati da un'efficienza di recupero maggiore di 0,5.

- I condotti per lo scarico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore, devono essere realizzati in modo tale da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.
- I condotti situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.
- Eventuali deroghe alla presente prescrizione possono essere concesse dal Sindaco.

- Le tubazioni per la distribuzione del calore devono essere coibentate come prescritto dall'art. 5, comma 11 del DPR 412/1993 e s.m.i.
- Qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di occupazione, l'impianto di climatizzazione (estate/inverno) deve essere dotato di un sistema di distribuzione a zone che consenta la parzializzazione della climatizzazione in relazione alle condizioni di occupazione dei locali.
- Gli impianti devono essere dotati di sistemi automatizzati di regolazione della temperatura e della
  potenza termica erogata in grado di massimizzare il rendimento di regolazione mantendo le idonee
  condizioni di confort nel pieno rispetto delle temperature massime previste dalla normativa vigente.
- La strumentazione installata per la contabilizzazione del calore dovrà essere in grado di assicurare un errore < ± 5% (con riferimento alle norme UNI EN 1434 e UNI EN 834).
- Per gli edifici che fanno parte di patrimoni immobiliari consistenti, è auspicabile l'implementazione di sistemi di telegestione dei singoli impianti termici.

### SCHEDA 3 N

Edifici adibiti a:

E. 4(1) Cinema, teatri e sale di riunione per congressi

E. 4(3) Sale da ballo

E. 4(3) Bar e ristoranti

### A) Prestazioni del sistema edificio-impianto

- Il fabbisogno energetico per il riscaldamento, non deve superare i valori indicati nell'Allegato 3, lettera a), 1°Livello. Devono inoltre essere rispettati i requisiti indicati nell'Allegato 3, lettera b), 1° Livello riguardanti l'isolamento termico e l'inerzia termica degli edifici. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici con superficie netta calpestabile fino a 1000 m2 non è richiesto il rispetto dei limiti di fabbisogno energetico indicati nell'Allegato 3, lettera a), 1°Livello, ma solo il rispetto dei requis iti indicati nel medesimo allegato alla lettera b), 1° Livello.
- Per gli edifici con fabbisogno energetico per riscaldamento inferiore ai valori indicati nell'Allegato 3, lettera a), 2°Livello e che rispettino i requisiti indicati nell'Allegato 3, lettera b), 2°Livello, sono previste apposite iniziative di incentivazione.
- Gli edifici devono essere dotati di impianto termico centralizzato che permetta la termoregolazione e se necessario la contabilizzazione del calore per le zone dell'edificio con diverso fattore di occupazione.
- Nel caso in cui l'edificio faccia parte di interventi che prevedano la costruzione di complessi costituiti da una pluralità di edifici realizzati su lotti limitrofi il cui fabbisogno termico totale sia maggiore di 1 MWt, deve essere previsto un impianto termico composto da un polo di generazione di calore centralizzato e da una rete locale di distribuzione dei fluidi termovettori che consenta la termoregolazione e la contabilizzazione separata dei consumi.
- Al fine di favorire lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili (in particolare solare termico) e di ottimizzare l'utilizzo dei generatori di calore ad altissima efficienza energetica, deve essere valutata l'opportunità di installare impianti termici a bassa temperatura, basati, ove opportuno, sull'utilizzo di terminali di tipo radiante. Qualora la valutazione effettuata porti a scelte difformi da quanto sopra indicato queste devono essere adeguatamente motivate dal punto di vista tecnico nell'ambito della documentazione progettuale relativa all'impianto termico prevista dalla legislazione vigente.
- Il sistema di generazione di calore deve essere correttamente dimensionato in funzione del fabbisogno energetico dell'edificio ed in relazione alle caratteristiche peculiari del sistema di generazione e distribuzione del calore.

### b) Forme di produzione/generazione del calore

- I bar ed i ristoranti, ad integrazione dell'energia termica necessaria alla produzione di acqua calda sanitaria, devono utilizzare sistemi basati sul solare termico e/o su tecnologie a pompa di calore con prestazioni conformi a quanto previsto nell'Allegato 4. Nel caso di installazione del sistema solare termico, quest'ultimo deve garantire un contributo medio annuo pari ad almeno il 60% del fabbisogno termico per la produzione di acqua calda sanitaria, determinato secondo le disposizioni della Raccomandazione UNI-CTI R3/03 SC6. Per le destinazioni d'uso non contemplate nella Raccomandazione sopra citata il fabbisogno termico per la produzione di acqua calda sanitaria deve essere definito e dichiarato dal progettista in apposita valutazione. Eventuali deroghe devono essere adeguatamente giustificate dal punto di vista tecnico.
- Per gli edifici adibiti a cinema, teatri, sale di riunione per congressi e sale da ballo è auspicabile la produzione calore basata sul solare termico e/o pompe di calore con prestazioni conformi a quanto previsto nell'Allegato 4, finalizzata all'integrazione dell'energia termica necessaria al riscaldamento ambientale e alla produzione di acqua calda sanitaria.
- I sistemi di cogenerazione, la cui produzione di calore sia finalizzata esclusivamente per il
  riscaldamento/condizionamento di ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, devono essere
  dimensionati in base alla domanda di calore ed essere possibilmente abbinati con impianti frigorigeni
  ad assorbimento per il condizionamento estivo. Per la loro realizzazione devono essere rispettate le
  condizioni progettuali e gestionali riportate nell'Allegato 1.

- I sistemi di ventilazione meccanica caratterizzati da una portata totale di aria di ricambio superiore a 2000 m3/h, devono essere dotati di sistemi in grado di recuperare la maggior parte del calore (inverno), o del freddo (estate) altrimenti disperso in ambiente a causa del ricambio dell'aria interna. Tali sistemi devono essere caratterizzati da un'efficienza di recupero maggiore di 0,5.
- I condotti per lo scarico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore, devono essere realizzati in modo tale da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.
- I condotti situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.
- Eventuali deroghe alla presente prescrizione possono essere concesse dal Sindaco.

- Le tubazioni per la distribuzione del calore devono essere coibentate come prescritto dall'art. 5, comma 11 del DPR 412/1993 e s.m.i.
- Qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di occupazione, l'impianto di climatizzazione (estate/inverno) deve essere dotato di un sistema di distribuzione a zone che consenta la parzializzazione della climatizzazione in relazione alle condizioni di occupazione dei locali.
- Gli impianti devono essere dotati di sistemi automatizzati di regolazione della temperatura e della
  potenza termica erogata in grado di massimizzare il rendimento di regolazione mantenendo le idonee
  condizioni di confort nel pieno rispetto delle temperature massime previste dalla normativa vigente.
- La strumentazione installata per la contabilizzazione del calore dovrà essere in grado di assicurare un errore < ± 5% (con riferimento alle norme UNI EN 1434 e UNI EN 834).
- Per gli edifici che fanno parte di patrimoni immobiliari consistenti, è auspicabile l'implementazione di sistemi di telegestione dei singoli impianti termici.

### SCHEDA 4 N

Edifici adibiti a:

E.6 (1) Piscine, saune e assimilabili;

E.6 (2) Palestre e assimilabili;

E.6 (3) Servizi di supporto alle attività sportive;

### A) Prestazioni del sistema edificio-impianto

Per tutti gli edifici, ad esclusione delle piscine, il fabbisogno energetico per il riscaldamento non deve superare i valori indicati nell'Allegato 3, lettera a), 1°Livello. Per tutti gli edifici, ivi compres e le piscine, devono inoltre essere rispettati i requisiti indicati nell'Allegato 3, lettera b), 1°Livello riguard anti l'isolamento termico e l'inerzia termica degli edifici. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici con superficie netta calpestabile fino a 1000 m2 non è richiesto il rispetto dei limiti di fabbisogno energetico indicati nell'Allegato 3, lettera a), 1° Livello, ma solo il rispetto dei requisiti indicati nel medesimo allegato alla lettera b), 1°Livello.

30 30 CO 10a H

- Per gli edifici, escluse le piscine, con fabbisogno energetico per riscaldamento inferiore ai valori indicati nell'Allegato 3, lettera a), 2° Livello sono previs te apposite iniziative di incentivazione. Per le piscine il cui edificio rispetta i requisiti indicati nell'Allegato 3, lettera b), 2° Livello, sono previste appo site iniziative di incentivazione.
- Gli edifici devono essere dotati di impianto termico che permetta la termoregolazione e se necessario la contabilizzazione del calore per le zone dell'edificio con diverso fattore di occupazione.
- Nel caso in cui l'edificio faccia parte di interventi che prevedano la costruzione di complessi costituiti da
  una pluralità di edifici realizzati su lotti limitrofi il cui fabbisogno termico totale sia maggiore di 1 MWt,
  deve essere previsto un impianto termico composto da un polo di generazione di calore centralizzato e
  da una rete locale di distribuzione dei fluidi termovettori che consenta la termoregolazione e la
  contabilizzazione separata dei consumi.
- Al fine di favorire lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili (in particolare solare termico) e di ottimizzare l'utilizzo dei generatori di calore ad altissima efficienza energetica, deve essere prevista l'installazione di impianti termici a bassa temperatura basati, ove opportuno, sull'utilizzo di terminali di tipo radiante. Qualora la valutazione effettuata porti a scelte difformi da quanto sopra indicato queste devono essere adeguatamente motivate dal punto di vista tecnico nell'ambito della documentazione progettuale relativa all'impianto termico prevista dalla legislazione vigente.
- il sistema di generazione di calore deve essere correttamente dimensionato in funzione del fabbisogno energetico dell'edificio ed in relazione alle caratteristiche peculiari del sistema di generazione e distribuzione del calore.

### B) Forme di produzione/generazione del calore

- Ad integrazione dell'energia termica necessaria alla produzione di acqua calda sanitaria e, nel caso di piscine, per il riscaldamento dell'acqua della vasca, devono essere utilizzati sistemi basati sul solare termico e/o su tecnologie a pompa di calore con prestazioni conformi a quanto previsto nell'Allegato 4. Nel caso di installazione del sistema solare termico, quest'ultimo deve garantire un contributo medio annuo pari ad almeno il 60% del fabbisogno termico per la produzione di acqua calda sanitaria, determinato secondo la Raccomandazione UNI-CTI R3/03 SC06. Per le destinazioni d'uso non contemplate nella Raccomandazione sopra citata il fabbisogno termico per la produzione di acqua calda sanitaria deve essere definito e dichiarato dal progettista in apposita valutazione. Eventuali deroghe devono essere adeguatamente giustificate dal punto di vista tecnico.
- È inoltre auspicabile, inoltre, la produzione calore basata sul solare termico e/o pompe di calore con prestazioni conformi a quanto previsto nell'Allegato 4 finalizzata all'integrazione dell'energia termica necessaria al riscaldamento degli ambienti.
- Nel caso di piscine caratterizzate da una superficie complessiva delle vasche superiore a 200 m2, è
  auspicabile l'utilizzo della cogenerazione quale sistema di produzione combinata di energia elettrica e
  calore, ad eccezione dei casi in cui sia possibile l'approvvigionamento di energia termica da reti di
  teleriscaldamento esistenti.
- I sistemi di cogenerazione, la cui produzione di calore sia finalizzata esclusivamente per il riscaldamento/condizionamento di ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, devono essere

dimensionati in base alla domanda di calore ed essere possibilmente abbinati con impianti frigorigeni ad assorbimento per il condizionamento estivo. Per la loro realizzazione devono essere rispettate le condizioni progettuali e gestionali riportate nell'Allegato 1.

- È fatto obbligo, nel caso di piscine, di prevedere l'installazione di sistemi di recupero di calore altrimenti disperso con il ricambio dell'acqua della vasca nonché l'utilizzo di idonei sistemi di copertura delle vasche in grado di ridurre, durante i periodi di mancato utilizzo, le dispersioni di calore e l'aumento dell'umidità relativa nei locali della piscina.
- I sistemi di ventilazione meccanica caratterizzati da una portata totale di aria di ricambio superiore a 2000 m3/h, devono essere dotati di sistemi in grado di recuperare la maggior parte del calore (inverno), o del freddo (estate) altrimenti disperso in ambiente a causa del ricambio dell'aria interna. Tali sistemi devono essere caratterizzati da un'efficienza di recupero maggiore di 0,5.
- Per gli impianti sportivi si raccomanda, ove possibile, l'adozione di sistemi in grado di assicurare il comfort termico mediante l'utilizzo di tecnologie ad irraggiamento.
- I condotti per lo scarico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore, devono essere realizzati in modo tale da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.
- I condotti situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.
- Eventuali deroghe alla presente prescrizione possono essere concesse dal Sindaco.

- Le tubazioni per la distribuzione del calore devono essere coibentate come prescritto dall'art. 5, comma 11 del DPR 412/1993 e s.m.i.
- Qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di occupazione, l'impianto di climatizzazione (estate/inverno) deve essere dotato di un sistema di distribuzione a zone che consenta la parzializzazione della climatizzazione in relazione alle condizioni di occupazione dei locali.
- Gli impianti devono essere dotati di sistemi automatizzati di regolazione delle temperatura e delle
  potenze termiche erogate in grado di massimizzare il rendimento di regolazione mantenendo le idonee
  condizioni di confort nel pieno rispetto delle temperature massime previste dalla normativa vigente.
- La strumentazione installata per la contabilizzazione del calore dovrà essere in grado di assicurare un errore < ± 5% (con riferimento alle norme UNI EN 1434 e UNI EN 834).
- Per gli edifici che fanno parte di patrimoni immobiliari consistenti, è auspicabile l'implementazione di sistemi di telegestione dei singoli impianti termici.

### SCHEDA 5 N

Edifici adibiti a:

E.3 Ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

E.5 Attività commerciali e assimilabili quali: negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati e esposizioni.

### A) Prestazioni del sistema edificio-impianto

Il fabbisogno energetico per il riscaldamento, non deve superare i valori indicati nell'Allegato 3, lettera a), 1°Livello . Devono inoltre essere rispettati i requisiti indicati nell'Allegato 3, lettera b), 1° Livello riguardanti l'isolamento termico e l'inerzia termica degli edifici. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici con superficie netta calpestabile fino a 1000 m2 non è richiesto il rispetto dei limiti di fabbisogno energetico indicati nell'Allegato 3, lettera a), 1°Livello, ma solo il rispetto dei requis iti indicati nel medesimo allegato alla lettera b), 1° Livello.

Per gli edifici con fabbisogno energetico per riscaldamento inferiore ai valori indicati nell'Allegato 3, lettera a), 2°Livello, che rispettino i requisiti indicati nell'Allegato 3, punto b), 2°Livello, so no previste

apposite iniziative di incentivazione.

 Gli edifici devono essere dotati di impianto termico centralizzato che permetta la termoregolazione e se necessario la contabilizzazione del calore per le zone dell'edificio con diverso fattore di occupazione.

Nel caso in cui l'edificio faccia parte di interventi che prevedano la costruzione di complessi costituiti da una pluralità di edifici, anche realizzati su lotti limitrofi, il cui fabbisogno termico totale sia maggiore di 1 MWt, deve essere previsto un impianto termico composto da un polo di generazione di calore centralizzato e da una rete locale di distribuzione dei fluidi termovettori che consenta la termoregolazione e la contabilizzazione separata dei consumi.

Al fine di favorire lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili (in particolare solare termico) e di ottimizzare l'utilizzo dei generatori di calore ad altissima efficienza energetica, per gli edifici classificati E.5 deve essere prevista l'installazione di impianti termici a bassa temperatura, basati, ove opportuno, sull'utilizzo di terminali di tipo radiante. L'opportunità di tale installazione deve essere valutata anche nel caso di edifici classificati E.3. Qualora la valutazione effettuata porti a scelte difformi da quanto sopra indicato queste devono essere adeguatamente motivate dal punto di vista tecnico nell'ambito della documentazione progettuale relativa all'impianto termico prevista dalla legislazione vigente.

Il sistema di generazione di calore deve essere correttamente dimensionato in funzione del fabbisogno energetico dell'edificio ed in relazione alle caratteristiche peculiari del sistema di generazione e

distribuzione del calore.

 Nella fase di progettazione e di realizzazione dell'involucro edilizio e del sistema di illuminazione artificiale dei centri commerciali ed ipermercati, devono essere ricercate le tecniche realizzative più idonee al fine di minimizzare la potenza elettrica impiegata e quindi il relativo impatto sul fabbisogno energetico per il condizionamento estivo.

### B) Forme di produzione/generazione del calore

Ad integrazione dell'energia termica necessaria alla produzione di acqua calda sanitaria, devono essere utilizzati sistemi basati sul solare termico o su tecnologie a pompa di calore con prestazioni conformi a quanto previsto nell'Allegato 4. Nel caso di installazione del sistema solare termico in edifici classificati E.3, il relativo dimensionamento deve essere svolto con l'obiettivo di massimizzare il contributo alla copertura del fabbisogno termico medio annuo per la produzione di acqua calda sanitaria, determinato secondo la Raccomandazione UNI-CTI R3/03 SC06. Nel caso di centri commerciali e ipermercati (E.5) il contributo di tali sistemi al fabbisogno di energia termica complessiva della struttura (acqua calda sanitaria + riscaldamento) deve essere, durante la stagione invernale, almeno pari al 30%. Per le destinazioni d'uso non contemplate nella Raccomandazione sopra citata il fabbisogno termico per la produzione di acqua calda sanitaria deve essere definito e dichiarato dal progettista in apposita valutazione. Eventuali deroghe devono essere adeguatamente giustificate dal punto di vista tecnico.

- Per il soddisfacimento del fabbisogno termico di complessi ospedalieri, devono essere utilizzati sistemi basati sulla cogenerazione e, ove possibile, sulla trigenerazione, ad eccezione dei casi in cui sia possibile l'approvvigionamento di energia termica da reti di teleriscaldamento esistenti.
- I sistemi di cogenerazione, la cui produzione di calore sia finalizzata esclusivamente per il
  riscaldamento/condizionamento di ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, devono essere
  dimensionati in base alla domanda di calore ed essere possibilmente abbinati con impianti frigorigeni
  ad assorbimento per il condizionamento estivo. Per la loro realizzazione devono essere rispettate le
  condizioni progettuali e gestionali riportate nell'Allegato 1.
- I sistemi di ventilazione meccanica caratterizzati da una portata totale di aria di ricambio superiore a 2000 m3/h, devono essere dotati di sistemi in grado di recuperare la maggior parte del calore (inverno), o del freddo (estate) altrimenti disperso in ambiente a causa del ricambio dell'aria interna. Tali sistemi devono essere caratterizzati da un'efficienza di recupero maggiore di 0,5.
- I condotti per lo scarico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore, devono essere realizzati in modo tale da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.
- I condotti situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.
- Eventuali deroghe alla presente prescrizione possono essere concesse dal Sindaco.

- Le tubazioni per la distribuzione del calore devono essere coibentate come prescritto dall'art. 5, comma 11 del DPR 412/1993 e s.m.i.
- Qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di occupazione, l'impianto di
  climatizzazione (estate/inverno) deve essere dotato di un sistema di distribuzione a zone che consenta
  la parzializzazione della climatizzazione in relazione alle condizioni di occupazione dei locali.
- Gli impianti devono essere dotati di sistemi automatizzati di regolazione delle temperatura e delle
  potenze termiche erogate in grado di massimizzare il rendimento di regolazione mantenendo le idonee
  condizioni di confort nel pieno rispetto delle temperature massime previste dalla normativa vigente.
- La strumentazione installata per la contabilizzazione del calore dovrà essere in grado di assicurare un errore < ± 5% (con riferimento aile norme UNI EN 1434 e UNI EN 834).</li>

### E. 4(2) Edifici adibiti a luoghi di culto

### A) Prestazioni del sistema edificio-impianto

- Gli edifici con un volume superiore a 5000 m3 devono essere dotati di impianto termico centralizzato che permetta la termoregolazione e se necessario la contabilizzazione del calore per le zone dell'edificio con diverso fattore di occupazione.
- Nel caso in cui l'edificio faccia parte di interventi che prevedano la costruzione di complessi costituiti da una pluralità di edifici realizzati su lotti limitrofi il cui fabbisogno termico totale sia maggiore di 1 MWt, deve essere previsto un impianto termico composto da un polo di generazione di calore centralizzato e da una rete locale di distribuzione dei fluidi termovettori che consenta la termoregolazione e la contabilizzazione separata dei consumi.
- Nel caso di edifici con un volume superiore a 5000 m3 al fine di favorire lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili (in particolare solare termico) e di ottimizzare l'utilizzo dei generatori di calore ad altissima efficienza energetica, deve essere valutata l'installazione di impianti termici a bassa temperatura, preferibilmente basati sull'utilizzo di terminali di tipo radiante. Qualora la valutazione effettuata porti a scelte difformi da quanto sopra indicato queste devono essere adeguatamente motivate dal punto di vista tecnico nell'ambito della documentazione progettuale relativa all'impianto termico prevista dalla legislazione vigente.
- Il sistema di generazione di calore deve essere correttamente dimensionato in funzione del fabbisogno energetico dell'edificio ed in relazione alle caratteristiche peculiari del sistema di generazione e distribuzione del calore.

### B) Forme di produzione/generazione del calore

- E' auspicabile la produzione calore basata sul solare termico e/o pompe di calore con prestazioni conformi a quanto previsto nell'Allegato 4, finalizzata all'integrazione dell'energia termica necessaria al riscaldamento ambientale e all'eventuale produzione di acqua calda sanitaria.
- I sistemi di cogenerazione, la cui produzione di calore sia finalizzata esclusivamente per il
  riscaldamento/condizionamento di ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, devono essere
  dimensionati in base alla domanda di calore ed essere possibilmente abbinati con impianti frigorigeni
  ad assorbimento per il condizionamento estivo. Per la loro realizzazione devono essere rispettate le
  condizioni progettuali e gestionali riportate nell'Allegato 1.
- I sistemi di ventilazione meccanica caratterizzati da una portata totale di aria di ricambio superiore a 2000 m3/h, devono essere dotati di sistemi in grado di recuperare la maggior parte del calore (inverno), o del freddo (estate) altrimenti disperso in ambiente a causa del ricambio dell'aria interna. Tali sistemi devono essere caratterizzati da un'efficienza di recupero maggiore di 0,5.
- I condotti per lo scarico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore, devono essere realizzati in modo tale da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.
- I condotti situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.
- Eventuali deroghe alla presente prescrizior e possono essere concesse dal Sindaco.

- Le tubazioni per la distribuzione del calore devono essere coibentate come prescritto dall'art. 5, comma 11 del DPR 412/1993 e s.m.i.
- Qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di occupazione, l'impianto di climatizzazione (estate/inverno) deve essere dotato di un sistema di distribuzione a zone che consenta la parzializzazione della climatizzazione in relazione alle condizioni di occupazione dei locali.
- Gli impianti devono essere dotati di sistemi automatizzati di regolazione della temperatura e della
  potenza termica erogata in grado di massimizzare il rendimento di regolazione mantenendo le idonee
  condizioni di confort nel pieno rispetto delle temperature massime previste dalla normativa vigente.

•	La strumentazione i errore < ± 5% (con	installata per la con riferimento alle norr	tabilizzazione d me UNI EN 143	el calore dovrà e 4 e UNI EN 834).	ssere in grado di ass	sicurare un
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
				•.		
				-		
				7.6		
	,					
					*	
					The second	
					8	

### 1.3.3 PRESCRIZIONI ED INDIRIZZI PER GLI EDIFICI ESISTENTI NEI COMUNI ASSEGNATI ALLE ZONE DI PIANO E ALLE ZONE DI MANTENIMENTO

Le prescrizioni e gli indirizzi che seguono si applicano a tutti gli edifici già costruiti, nonché a quelli che hanno ottenuto il permesso di costruzione o la DIA alla data di pubblicazione del presente Stralcio di Piano.

Nel caso di interventi edilizi su edifici esistenti, i Comuni, in sede valutazione del progetto al fine del rilascio del permesso di costruzione o DIA, valutano l'opportunità di assoggettare l'intervento stesso alla regolamentazione per gli edifici nuovi, anziché alla presente regolamentazione per edifici esistenti. Del pari, i Comuni, valutano le eventuali deroghe derivanti dalla tipologia edilizia dell'edificio stesso ("storico", vincolo Belle Arti, ecc.).

Ai fini della presente regolamentazione si intende:

- interventi edilizi su edifici esistenti: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici;
- manutenzione ordinaria di edifici: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli
  edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché
  non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture o all'organismo edilizio;
- manutenzione straordinaria di edifici: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modificazioni alle destinazioni d'uso;
- ristrutturazione dell'impianto termico: insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore.

Edifici adibiti a:

E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;

E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;

E.1 (3) albergo, pensione ed attività similiari;

### A) Prestazioni del sistema edificio-impianto

Al fine di favorire lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili (in particolare solare termico) e di ottimizzare l'utilizzo dei generatori di calore ad altissima efficienza energetica, in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici, ristrutturazione dell'impianto termico o installazione di impianto termico in edifici esistenti, si consiglia l'utilizzo di impianti termici a bassa temperatura.

Negli interventi di manutenzione straordinaria di edifici, che prevedono la sostituzione dei serramenti esterni, è fatto obbligo di installare esclusivamente serramenti dotati di un valore di trasmittanza termica U non superiore a 2,20 W/m2 K (valore medio vetro/telaio), ad eccezione delle finestre fronte strada dei locali ad uso commerciale per le quali la trasmittanza termica non deve essere superiore a 4,3 W/m2 K.

Negli interventi di manutenzione straordinaria di edifici, che prevedano la sostituzione o la rimozione ed il riposizionamento del manto di copertura, è fatto obbligo di realizzare una trasmittanza termica U dello stesso non superiore a 0,30 W/m² K, dimostrabile mediante calcolo come da norma UNI EN ISO 6946. Tale obbligo decade qualora sia già stata realizzata la medesima trasmittanza sulla soletta dell'ultimo piano riscaldato.

Negli interventi edilizi su edifici esistenti che prevedono la ritinteggiatura delle facciate, nel caso le murature perimetrali contengano una camera d'aria, è fatto obbligo di migliorare le prestazioni di coibentazione termica delle stesse mediante insufflaggio a saturazione di materiale isolante traspirante (e preferibilmente naturale) caratterizzato da una conducibilità termica λ massima di 0,06 W/m K. Se tale intervento risultasse tecnicamente non eseguibile o negativo per la prevedibile eccessiva evidenziazione delle discontinuità, legate ai ponti termici delle strutture presenti, dovranno essere poste in opera le adeguate coibentazioni al fine di eliminare i medesimi ponti termici. Alternativamente dovrà essere realizzata una cappottatura esterna avente una trasmittanza termica massima pari a:

[(temperatura interna – temperatura esterna di progetto)\*0.0344]<sup>-1</sup> W/m<sup>2</sup> K.

Negli edifici con un numero di unità abitative superiore a 4 non possono essere realizzati interventi finalizzati alla trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa.

Per gli edifici esistenti, la cui costruzione è stata autorizzata dopo il 18.07.1991 ed entro il 30.06.2000, in caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione dell'impianto termico e comunque entro il 1.9.2009, devono essere effettuati gli interventi necessari per rendere operativa la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per singola unità abitativa, già obbligatoria per gli edifici che hanno ottenuto il permesso di costruzione a partire dal 30.06.2000.

 Per gli edifici esistenti, la cui costruzione è stata autorizzata prima del 18.07.1991, in caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione dell'impianto termico e comunque entro il 01.09.2012, devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa.

• In caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione di impianto termico in edificio esistente deve essere effettuata la verifica delle prestazioni energetiche dell'edificio al fine di individuare ed attuare, ove tecnicamente possibile, gli interventi più idonei al rispetto del livello di prestazione previsto dalla normativa vigente all'epoca di costruzione/autorizzazione.

 Per gli edifici aventi una cubatura lorda riscaldata superiore a 1500 m³ viene esteso quanto previsto al punto precedente anche nel caso di interventi che prevedano la sostituzione del generatore di calore.

• Gli interventi di sostituzione del generatore di calore in impianti centralizzati facenti capo ad edifici con volumetria lorda riscaldata superiore a 3000 m³ devono essere abbinati ad un ribilanciamento dell'impianto e ad una ricognizione dei corpi scaldanti. Tale operazione può comportare la revisione delle tabelle millesimali per la ripartizione dei costi di riscaldamento.

### B) Forme di produzione/generazione del calore

- In caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici o di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione di impianto termico in edifici esistenti, si deve considerare la possibilità di adottare sistemi basati sul solare termico e/o pompe di calore con prestazioni conformi a quanto previsto nell'Allegato 4 per l'integrazione dell'energia termica necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento degli ambienti
- In caso di installazione di sistemi di cogenerazione, la cui produzione di calore sia finalizzata esclusivamente al riscaldamento/condizionamento di ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, sia in sostituzione di analoghi sistemi esistenti ovvero in sostituzione di generatori di calore tradizionali, tali impianti devono essere dimensionati in base alla domanda di calore e, qualora tecnicamente realizzabile, abbinati con impianti frigorigeni ad assorbimento per il condizionamento estivo. In ogni caso per la loro realizzazione devono essere rispettate le condizioni progettuali e gestionali riportate nell'Allegato 1.
- In caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici, di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione di impianto termico in edifici esistenti, i condotti per lo scarico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore, devono essere realizzati in modo da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I condotti situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta. Eventuali deroghe alla presente prescrizione possono essere concesse dal Sindaco.

- Entro il 01.09.2009 è fatto obbligo di provvedere all'idonea coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico che risultino essere facilmente accessibili e/o ispezionabili, fatto salvo per quelle che attraversano locali riscaldati, in linea con le vigenti norme.
- In caso di sostituzione o di prima installazione dei sistemi automatizzati di termoregolazione della temperatura e della potenza termica erogata devono essere installate apparecchiature in grado di massimizzare il rendimento di regolazione mantenendo le idonee condizioni di confort nel pieno rispetto delle temperature massime previste dalla normativa vigente.
- La strumentazione installata per la contabilizzazione del calore dovrà essere in grado di assicurare un errore < ± 5% (con riferimento alle norme UNI EN 1434 e UNI EN 834).</li>
- Per gli edifici che fanno parte di patrimoni immobiliari consistenti, è auspicabile l'implementazione di sistemi di telegestione dei singoli impianti termici.

### SCHEDA 2 E

Edifici adibiti a:

E.2 Uffici e assimilabili, pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purchè siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;

E.4 (2) Mostre, musei e biblioteche.

E.7 Attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

### A) Prestazioni del sistema edificio-impianto

- Al fine di favorire lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili (in particolare solare termico) e di ottimizzare l'utilizzo dei generatori di calore ad altissima efficienza energetica, in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici, ristrutturazione dell'impianto termico o installazione di impianto termico in edificio esistente, si consiglia l'utilizzo di impianti termici a bassa temperatura, preferibilmente, ove possibile, quelli basati sull'utilizzo di terminali di tipo radiante.
- Negli interventi di manutenzione straordinaria di edifici che prevedono la sostituzione dei serramenti esterni è fatto obbligo di installare esclusivamente serramenti dotati di un valore di trasmittanza termica U non superiore a 2,20 W/m2 K (valore medio vetro/telaio), ad eccezione delle finestre fronte strada dei locali ad uso commerciale per le quali la trasmittanza termica non deve essere superiore a 4,3 W/m2 K.
- Negli interventi di manutenzione straordinaria di edifici che prevedano la sostituzione o la rimozione ed il riposizionamento del manto di copertura, è fatto obbligo di realizzare una trasmittanza termica U dello stesso non superiore a 0,30 W/m² K, dimostrabile mediante calcolo come da norma UNI EN ISO 6946. Tale obbligo decade qualora sia già stata realizzata la medesima trasmittanza sulla soletta dell'ultimo piano riscaldato.
- Negli interventi edilizi su edifici esistenti che prevedono la ritinteggiatura delle facciate, nel caso le murature perimetrali contengano una camera d'aria, è fatto obbligo di migliorare le prestazioni di coibentazione termica delle stesse mediante insufflaggio a saturazione di materiale isolante traspirante (e preferibilmente naturale) caratterizzato da una conducibilità termica λ massima di 0,06 W/m K. Se tale intervento risultasse tecnicamente non eseguibile o negativo per la prevedibile eccessiva evidenziazione delle discontinuità, legate ai ponti termici delle strutture presenti, dovranno essere poste in opera le adeguate coibentazioni al fine di eliminare i medesimi ponti termici. Alternativamente dovrà essere realizzata una cappottatura esterna avente una trasmittanza termica massima pari a:

[(temperatura interna – temperatura esterna di progetto)\*0.0344]<sup>-1</sup> W/m<sup>2</sup> K

- Nel caso di ristrutturazione dell'impianto termico o installazione di impianto termico in edificio esistente, qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di occupazione, deve essere previsto un sistema di distribuzione a zone che consenta la termoregolazione e, se necessario, la contabilizzazione del calore in relazione ai diversi fattori di occupazione dei locali.
- In caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione di impianto termico in edificio esistente, deve essere effettuata la verifica delle prestazioni energetiche dell'edificio al fine di individuare ed attuare, ove tecnicamente possibile, gli interventi più idonei al rispetto del livello di prestazione previsto dalla normativa vigente all'epoca di costruzione/autorizzazione.
- Per gli edifici aventi una cubatura lorda riscaldata superiore a 1500 m³ viene esteso quanto previsto al punto precedente anche nel caso di interventi che prevedano la sostituzione del generatore di calore.
- Gli interventi di sostituzione del generatore di calore in impianti centralizzati facenti capo ad edifici con volumetria lorda riscaldata superiore a 3000 m³ devono essere abbinati ad un ribilanciamento dell'impianto e ad una ricognizione dei corpi scaldanti.

### B) Forme di produzione e di generazione del calore

• In caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici o di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione di impianto termico in edifici esistenti, si deve considerare la possibilità di adottare sistemi basati sul solare termico e/o pompe di calore con prestazioni conformi a quanto previsto nell'Allegato 4 per l'integrazione dell'energia termica necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento degli ambienti

- In caso di installazione di sistemi di cogenerazione, la cui produzione di calore sia finalizzata esclusivamente al riscaldamento/condizionamento di ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, sia in sostituzione di analoghi sistemi esistenti ovvero in sostituzione di generatori di calore tradizionali, tali impianti devono essere dimensionati in base alla domanda di calore e, qualora tecnicamente realizzabile, abbinati con impianti frigorigeni ad assorbimento per il condizionamento estivo. In ogni caso per la loro realizzazione devono essere rispettate le condizioni progettuali e gestionali riportate nell'Allegato 1.
- Fermo restando quanto previsto all'art. 5, comma 13 del DPR 412/1993 e s.m.i., nel caso di interventi di manutenzione straordinaria su sistemi di ventilazione meccanica centralizzata caratterizzati da una portata d'aria di ricambio superiore a 10.000 Nm3/h, devono essere adottati sistemi in grado di recuperare la maggior parte del calore (inverno), o del freddo (estate), altrimenti disperso in ambiente a causa dei ricambi dell'aria interna. Tali sistemi devono essere caratterizzati da un'efficienza di recupero maggiore di 0,5.
- In caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici, di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione di impianto termico in edificio esistente, i condotti per lo scarico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore, devono essere realizzati in modo da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I condotti situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta. Eventuali deroghe alla presente prescrizione possono essere concesse dal Sindaco.

- Entro il 01.09.2009 è fatto obbligo di provvedere all'idonea coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico che risultino essere facilmente accessibili e/o ispezionabili, fatto salvo per quelle che attraversano locali riscaldati, in linea con le vigenti norme.
- In caso di sostituzione o di prima installazione dei sistemi automatizzati di termoregolazione della temperatura e della potenza erogata devono essere installate apparecchiature in grado di massimizzare il rendimento di regolazione mantenendo le idonee condizioni di confort nel pieno rispetto delle temperature massime previste dalla normativa vigente.
- La strumentazione installata per la contabilizzazione del calore dovrà essere in grado di assicurare un errore < ± 5% (con riferimento alle norme UNI EN 1434 e UNI EN 834).
- Per gli edifici che fanno parte di patrimoni immobiliari consistenti, è auspicabile l'implementazione di sistemi di telegestione dei singoli impianti termici.

### SCHEDA 3 F

Edifici adibiti a:

E.4 (1) Cinema, teatri e sale di riunione per congressi

E. 4(3) Sale da ballo

E. 4(3) Bar e ristoranti

### A) Prestazioni del sistema edificio-impianto

- Al fine di favorire lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili (in particolare solare termico) e di
  ottimizzare l'utilizzo dei generatori di calore ad altissima efficienza energetica, in caso di interventi di
  manutenzione straordinaria di edifici, ristrutturazione dell'impianto termico o installazione di impianto
  termico in edificio esistente, si consiglia l'utilizzo di impianti termici a bassa temperatura basati, ove
  opportuno, sull'utilizzo di terminali di tipo radiante.
- Negli interventi di manutenzione straordinaria di edifici che prevedono la sostituzione dei serramenti esterni è fatto obbligo di installare esclusivamente serramenti dotati di un valore di trasmittanza termica U non superiore a 2,20 W/m2 K (valore medio vetro/telaio), ad eccezione delle finestre fronte strada degli esercizi commerciali per le quali la trasmittanza termica non deve essere superiore a 4,3 W/m2 K.
- Negli interventi di manutenzione straordinaria di edifici che prevedano la sostituzione o la rimozione ed il riposizionamento del manto di copertura è fatto obbligo di realizzare una trasmittanza termica U dello stesso non superiore a 0,30 W/m² K, dimostrabile mediante calcolo come da norma UNI EN ISO 6946. Tale obbligo decade qualora sia già stata realizzata la medesima trasmittanza sulla soletta dell'ultimo piano riscaldato.
- Negli interventi edilizi su edifici esistenti che prevedono la ritinteggiatura delle facciate, nel caso le murature perimetrali contengano una camera d'aria, deve essere considerata la possibilità di migliorare le prestazioni di coibentazione termica delle stesse mediante insufflaggio a saturazione di materiale isolante traspirante (e preferibilmente naturale) con buone caratteristiche di conducibilità termica tipicamente 0,06 W/mK. Se tale intervento risultasse tecnicamente non eseguibile o negativo per la prevedibile eccessiva evidenziazione delle discontinuità, legate ai ponti termici delle strutture presenti, dovranno essere poste in opera le adeguate coibentazioni al fine di eliminare i medesimi ponti termici. Alternativamente dovrà essere realizzata una cappottatura esterna finalizzata a diminuire la trasmittanza termica complessiva della struttura finale isolata.
- Nel caso di ristrutturazione dell'impianto termico o installazione di impianto termico in edificio esistente, qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di occupazione, deve essere previsto un sistema di distribuzione a zone che consenta la termoregolazione e, se necessario, la contabilizzazione del calore in relazione ai diversi fattori di occupazione dei locali.
- In caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione di impianto termico in edificio esistente, deve essere effettuata la verifica delle prestazioni energetiche dell'edificio al fine di individuare ed attuare, ove tecnicamente possibile, gli interventi più idonei al rispetto del livello di prestazione previsto dalla normativa vigente all'epoca di costruzione/autorizzazione.
- Per gli edifici aventi una cubatura lorda riscaldata superiore a 1500 m³ viene esteso quanto previsto al punto precedente anche nel caso di interventi che prevedano la sostituzione del generatore di calore.
- Gli interventi di sostituzione del generatore di calore in impianti centralizzati facenti capo ad edifici con volumetria lorda riscaldata superiore a 3000 m³ devono essere abbinati ad un ribilanciamento dell'impianto e ad una ricognizione dei corpi scaldanti.

### B) Forme di produzione/generazione del calore

- In caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici o di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione di impianto termico in edifici esistenti, si deve considerare la possibilità di adottare sistemi basati sul solare termico e/o pompe di calore con prestazioni conformi a quanto previsto nell'Allegato 4 per l'integrazione dell'energia termica necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento degli ambienti
- In caso di installazione di sistemi di cogenerazione, la cui produzione di calore sia finalizzata esclusivamente al riscaldamento/condizionamento di ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, sia in sostituzione di analoghi sistemi esistenti ovvero in sostituzione di generatori di calore tradizionali, tali impianti devono essere dimensionati in base alla domanda di calore e, qualora

tecnicamente realizzabile, abbinati con impianti frigorigeni ad assorbimento per il condizionamento estivo. In ogni caso per la loro realizzazione devono essere rispettate le condizioni progettuali e gestionali riportate nell'Allegato 1.

- Fermo restando quanto previsto all'art. 5, comma 13 del DPR 412/1993 e s.m.i., nel caso di interventi di manutenzione straordinaria su sistemi di ventilazione meccanica centralizzata caratterizzati da una portata d'aria di ricambio superiore a 10.000 Nm3/h, devono essere adottati sistemi in grado di recuperare la maggior parte del calore (inverno), o del freddo (estate), altrimenti disperso in ambiente a causa dei ricambi dell'aria interna. Tali sistemi devono essere caratterizzati da un'efficienza di recupero maggiore di 0,5.
- In caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici, di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione di impianto termico in edifici esistenti, i condotti per lo scarico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore, devono essere realizzati in modo da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.
- I condotti situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. I condotti situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta. Eventuali deroghe alla presente prescrizione possono essere concesse dal Sindaco.

- Entro il 01.09.2009 è fatto obbligo di provvedere all'idonea coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico che risultino essere facilmente accessibili e/o ispezionabili, fatto salvo per quelle che attraversano locali riscaldati, in linea con le vigenti norme.
- In caso di sostituzione o di prima installazione dei sistemi automatizzati di termoregolazione della temperatura e della potenza termica erogata devono essere installate apparecchiature in grado di massimizzare il rendimento di regolazione mantenendo le idonee condizioni di confort nel pieno rispetto delle temperature massime previste dalla normativa vigente.
- La strumentazione installata per la contabilizzazione del calore dovrà essere in grado di assicurare un errore < ± 5% (con riferimento alle norme UNI EN 1434 e UNI EN 834).
- Per gli edifici che fanno parte di patrimoni immobiliari consistenti, è auspicabile l'implementazione di sistemi di telegestione dei singoli impianti termici.

### SCHEDA 4 E

Edifici adibiti a:

E.6 (1) Piscine, saune e assimilabili;

E.6 (2) Palestre e assimilabili;

E.6 (3) Servizi di supporto alle attività sportive;

### A) Prestazioni del sistema edificio-impianto

- Al fine di favorire lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili (in particolare solare termico) e di
  ottimizzare l'utilizzo dei generatori di calore ad altissima efficienza energetica, in caso di interventi di
  manutenzione straordinaria di edifici, ristrutturazione dell'impianto termico o installazione di impianto
  termico in edifici esistenti, si consiglia l'utilizzo di impianti termici a bassa temperatura, basati, ove
  opportuno, sull'utilizzo di terminali di tipo radiante.
- Negli interventi di manutenzione straordinaria di edifici che prevedono la sostituzione dei serramenti esterni è fatto obbligo di installare esclusivamente serramenti dotati di un valore di trasmittanza termica U non superiore a 2,20 W/m2 K (valore medio vetro/telaio).
- Negli interventi di manutenzione straordinaria di edifici che prevedano la sostituzione o la rimozione ed il riposizionamento del manto di copertura è fatto obbligo di realizzare una trasmittanza termica U dello stesso non superiore a 0,30 W/m² K, dimostrabile mediante calcolo come da norma UNI EN ISO 6946. Tale obbligo decade qualora sia già stata realizzata la medesima trasmittanza sulla soletta dell'ultimo piano riscaldato.
- Negli interventi edilizi su edifici esistenti che prevedono la ritinteggiatura delle facciate, nel caso le murature perimetrali contengano una camera d'aria, è fatto obbligo di migliorare le prestazioni di coibentazione termica delle stesse mediante insufflaggio a saturazione di materiale isolante traspirante (e preferibilmente naturale) con buone caratteristiche di conducibilità termica, tipicamente 0,06 W/mK. Se tale intervento risultasse tecnicamente non eseguibile o negativo per la prevedibile eccessiva evidenziazione delle discontinuità, legate ai ponti termici delle strutture presenti, dovranno essere poste in opera le adeguate coibentazioni al fine di eliminare i medesimi ponti termici. Alternativamente dovrà essere realizzata una cappottatura esterna finalizzata a diminuire la trasmittanza termica complessiva della struttura finale isolata.
- Nel caso di ristrutturazione dell'impianto termico o installazione di impianto termico in edificio esistente, qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di occupazione, deve essere previsto un sistema di distribuzione a zone che consenta la termoregolazione e, se necessario, la contabilizzazione del calore in relazione ai diversi fattori di occupazione dei locali.
- In caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione di impianto termico in edificio esistente, deve essere effettuata la verifica delle prestazioni energetiche dell'edificio al fine di individuare ed attuare, ove tecnicamente possibile, gli interventi più idonei al rispetto del livello di prestazione previsto dalla normativa vigente all'epoca di costruzione/autorizzazione.
- Per gli edifici aventi una cubatura lorda riscaldata superiore a 1500 m³ viene esteso quanto previsto al punto precedente anche nel caso di interventi che prevedano la sostituzione del generatore di calore.
- Gli interventi di sostituzione del generatore di calore in impianti centralizzati facenti capo ad edifici con volumetria lorda riscaldata superiore a 3000 m³ devono essere abbinati ad un ribilanciamento dell'impianto e ad una ricognizione dei corpi scaldanti.

### B forme di produzione e di generazione del calore

- In caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici o di ristrutturazione dell'impianto termico o
  di installazione di impianto termico in edifici esistenti, si deve considerare la possibilità di adottare
  sistemi basati sul solare termico e/o pompe di calore con prestazioni conformi a quanto previsto
  nell'Allegato 4 per l'integrazione dell'energia termica necessaria per la produzione di acqua calda
  sanitaria e per il riscaldamento degli ambienti
- In caso di installazione di sistemi di cogenerazione, la cui produzione di calore sia finalizzata esclusivamente al riscaldamento/condizionamento di ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, sia in sostituzione di analoghi sistemi esistenti ovvero in sostituzione di generatori di calore tradizionali, tali impianti devono essere dimensionati in base alla domanda di calore e, qualora tecnicamente realizzabile, abbinati con impianti frigorigeni ad assorbimento per il condizionamento

estivo. In ogni caso per la loro realizzazione devono essere rispettate le condizioni progettuali e gestionali riportate nell'Allegato 1.

- I sistemi di micro e piccola cogenerazione sono particolarmente raccomandati nel caso di piscine coperte con superficie complessiva delle vasche superiore a 200 m2, ad eccezione dei casi in cui sia possibile l'approvvigionamento di energia termica da reti di teleriscaldamento esistenti
- Per gli impianti sportivi, si raccomanda l'adozione, ove possibile, di sistemi in grado di assicurare il comfort termico mediante l'utilizzo di tecnologie ad irraggiamento.
- Fermo restando quanto previsto all'art. 5, comma 13 del DPR 412/1993 e s.m.i., nel caso di interventi di manutenzione straordinaria su sistemi di ventilazione meccanica centralizzata caratterizzati da una portata d'aria di ricambio superiore a 10.000 Nm3/h, devono essere adottati sistemi in grado di recuperare la maggior parte del calore (inverno), o del freddo (estate), altrimenti disperso in ambiente a causa dei ricambi dell'aria interna. Tali sistemi devono essere caratterizzati da un'efficienza di recupero maggiore di 0,5.
- Entro il 01.09.2009 le piscine coperte devono disporre di idonei sistemi di recupero del calore disperso
  con il ricambio dell'acqua delle vasche e prevedere l'utilizzo di idonei sistemi di copertura delle vasche
  in grado di ridurre, durante i periodi di mancato utilizzo, le dispersioni di calore e l'aumento dell'umidità
  relativa nei locali della piscina.
- In caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici, di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione di impianto termico in edifici esistenti, i condotti per lo scarico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore, devono essere realizzati in modo da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I condotti situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta. Eventuali deroghe alla presente prescrizione possono essere concesse dal Sindaco.

- Entro il 01.09.2009 è fatto obbligo di provvedere all'idonea coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico che risultino essere facilmente accessibili e/o ispezionabili, fatto salvo per quelle che attraversano locali riscaldati, in linea con le vigenti norme.
- In caso di sostituzione o di prima installazione dei sistemi automatizzati di termoregolazione della temperatura e della potenza termica erogata devono essere installate apparecchiature in grado di massimizzare il rendimento di regolazione mantenendo le idonee condizioni di confort nel pieno rispetto delle temperature massime previste dalla normativa vigente.
- La strumentazione installata per la contabilizzazione del calore dovrà essere in grado di assicurare un errore  $< \pm 5\%$  (con riferimento alle norme UNI EN 1434 e UNI EN 834).
- Per gli edifici che fanno parte di patrimoni immobiliari consistenti, è auspicabile l'implementazione di sistemi di telegestione dei singoli impianti termici.

Edifici adibiti a:

E.3 Ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

E.5 Attività commerciali e assimilabili quali: negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati e esposizioni.

### A) Prestazioni del sistema edificio-impianto

- Al fine di favorire lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili (in particolare solare termico) e di ottimizzare l'utilizzo dei generatori di calore ad altissima efficienza energetica, in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici, ristrutturazione dell'impianto termico o installazione di impianto termico in edificio esistente, si consiglia l'utilizzo di impianti termici a bassa temperatura, basati, ove opportuno, sull'utilizzo di terminali di tipo radiante.
- Negli interventi di manutenzione straordinaria di edifici che prevedono la sostituzione dei serramenti esterni è fatto obbligo di installare esclusivamente serramenti dotati di un valore di trasmittanza termica U non superiore a 2,20 W/m2 K (valore medio vetro/telaio), ad eccezione delle finestre fronte strada degli esercizi commerciali per le quali la trasmittanza termica non deve essere superiore a 4,3 W/m2 K.
- Negli interventi di manutenzione straordinaria di edifici che prevedano la sostituzione o la rimozione ed il riposizionamento del manto di copertura è fatto obbligo di realizzare una trasmittanza termica U dello stesso non superiore a 0,30 W/m² K, dimostrabile mediante calcolo come da norma UNI EN ISO 6946. Tale obbligo decade qualora sia già stata realizzata la medesima trasmittanza sulla soletta dell'ultimo piano riscaldato.
- Negli interventi edilizi su edifici esistenti che prevedono la ritinteggiatura delle facciate, nel caso le murature perimetrali contengano una camera d'aria, è fatto obbligo di migliorare le prestazioni di coibentazione termica delle stesse mediante insufflaggio a saturazione di materiale isolante traspirante (e preferibilmente naturale) con buone caratteristiche di conducibilità termica, tipicamente 0,06 W/mK. Se tale intervento risultasse tecnicamente non eseguibile o negativo per la prevedibile eccessiva evidenziazione delle discontinuità, legate ai ponti termici delle strutture presenti, dovranno essere poste in opera le adeguate coibentazioni al fine di eliminare i medesimi ponti termici. Alternativamente dovrà essere realizzata una cappottatura esterna finalizzata a diminuire la trasmittanza termica complessiva della struttura finale isolata.
- Nel caso di ristrutturazione dell'impianto termico o installazione di impianto termico in edificio esistente, qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di occupazione, deve essere previsto un sistema di distribuzione a zone che consenta la termoregolazione e, se necessario, la contabilizzazione del calore in relazione ai diversi fattori di occupazione dei locali.
- In caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione di impianto termico in edificio esistente, deve essere effettuata la verifica delle prestazioni energetiche dell'edificio al fine di individuare ed attuare, ove tecnicamente possibile, gli interventi più idonei al rispetto del livello di prestazione previsto dalla normativa vigente all'epoca di costruzione/autorizzazione.
- Per gli edifici aventi una cubatura lorda riscaldata superiore a 1500 m³ viene esteso quanto previsto al punto precedente anche nel caso di interventi che prevedano la sostituzione del generatore di calore.
- Gli interventi di sostituzione del generatore di calore in impianti a servizio di edifici con volumetria lorda riscaldata superiore a 3000 m³ devono essere abbinati ad un ribilanciamento dell'impianto e ad una ricognizione dei corpi scaldanti.
- Nel caso di ristrutturazione dell'impianto termico in complessi commerciali od ospedalieri costituiti da una pluralità di edifici su lotti limitrofi deve essere valutata l'opportunità di realizzare un impianto termico composto da un polo di generazione centralizzato e da una rete locale di distribuzione del calore che consenta la termoregolazione e la contabilizzazione separata dei consumi.
- Per i centri commerciali e gli ipermercati, nel caso di interventi di modifica o manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione interna devono essere adottate le tecniche realizzative più idonee al fine di minimizzare la potenza elettrica impiegata e quindi il relativo impatto sul fabbisogno energetico per il condizionamento estivo.

In caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici o di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione di impianto termico in edifici esistenti, si deve considerare la possibilità di adottare sistemi basati sul solare termico e/o pompe di calore con prestazioni conformi a quanto previsto nell'Allegato 4 per l'integrazione dell'energia termica necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento degli ambienti.

In caso di ristrutturazione dell'impianto termico di complessi ospedalieri, devono essere utilizzati sistemi basati sulla cogenerazione e, ove possibile, sulla trigenerazione, ad eccezione dei casi in cui sia

possibile l'approvvigionamento di energia termica da reti di teleriscaldamento esistenti.

In caso di installazione di sistemi di cogenerazione, la cui produzione di calore sia finalizzata esclusivamente al riscaldamento/condizionamento di ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, sia in sostituzione di analoghi sistemi esistenti ovvero in sostituzione di generatori di calore tradizionali, tali impianti devono essere dimensionati in base alla domanda di calore e, qualora tecnicamente realizzabile, abbinati con impianti frigorigeni ad assorbimento per il condizionamento estivo. In ogni caso per la loro realizzazione devono essere rispettate le condizioni progettuali e gestionali riportate nell'Allegato 1.

Fermo restando quanto previsto all'art. 5, comma 13 del DPR 412/93 e s.m.i., nel caso di interventi di manutenzione straordinaria su sistemi di ventilazione meccanica centralizzata caratterizzati da una portata d'aria di ricambio superiore a 10.000 Nm3/h, devono essere adottati sistemi in grado di recuperare la maggior parte del calore (inverno), o del freddo (estate), altrimenti disperso in ambiente a causa dei ricambi dell'aria interna. Tali sistemi devono essere caratterizzati da un'efficienza di recupero

maggiore di 0,5.

In caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici, di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione di impianto termico in edifici esistenti, i condotti per lo scarico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore, devono essere realizzati in modo da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I condotti situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta. Eventuali deroghe alla presente prescrizione possono essere concesse dal Sindaco.

### C) Modalità di distribuzione e di regolazione del calore

Entro il 01.09.2009 è fatto obbligo di provvedere all'idonea coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico che risultino essere facilmente accessibili e/o ispezionabili, fatto salvo per quelle che attraversano locali riscaldati, in linea con le vigenti norme.

In caso di sostituzione o di prima installazione dei sistemi automatizzati di termoregolazione della temperatura e della potenza erogata devono essere installate apparecchiature in grado di massimizzare il rendimento di regolazione mantenendo le idonee condizioni di confort nel pieno

rispetto delle temperature massime previste dalla normativa vigente.

La strumentazione eventualmente installata per la contabilizzazione del calore dovrà essere in grado di assicurare un errore < ± 5% (con riferimento alle norme UNI EN 1434 e UNI EN 834).

### E. 4(2) Edifici adibiti a luoghi di culto

### A) Prestazioni del sistema edificio-impianto

- Al fine di favorire lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili (in particolare solare termico) e di ottimizzare l'utilizzo dei generatori di calore ad altissima efficienza energetica, in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici, ristrutturazione dell'impianto termico o installazione di impianto termico in edificio esistente, si consiglia, in particolare nel caso di edifici con un volume superiore a 5000 m3, l'utilizzo di impianti termici a bassa temperatura basati, ove opportuno, sull'utilizzo di terminali di tipo radiante.
- Negli interventi di manutenzione straordinaria di edifici che prevedono la sostituzione dei serramenti esterni deve essere considerata la possibilità di installare serramenti caratterizzati da bassi valori di trasmittanza termica (tipicamente 2,2 W/m2K come valore medio vetro-telaio).
- Negli interventi di manutenzione straordinaria di edifici che prevedano la sostituzione o la rimozione ed il riposizionamento del manto di copertura deve essere considerata la possibilità di ottenere, per il nuovo manufatto, bassi valori di trasmittanza termica (tipicamente 0,3 W/m2K).
- Negli interventi edilizi su edifici esistenti che prevedono la ritinteggiatura delle facciate, nel caso le murature perimetrali contengano una camera d'aria, deve essere considerata la possibilità di migliorare le prestazioni di coibentazione termica delle stesse mediante insufflaggio a saturazione di materiale isolante traspirante (e preferibilmente naturale) con buone caratteristiche di conducibilità termica (tipicamente 0,06 W/mK) o attraverso altri interventi ritenuti idonei.
- Nel caso di ristrutturazione dell'impianto termico o installazione di impianto termico in edificio esistente, qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di occupazione, deve essere previsto un sistema di distribuzione a zone che consenta la termoregolazione e, se necessario, la contabilizzazione del calore in relazione ai diversi fattori di occupazione dei locali.
- Gli interventi di sostituzione del generatore di calore in impianti facenti capo ad edifici con volumetria lorda riscaldata superiore a 3000 m³ devono essere abbinati ad un ribilanciamento dell'impianto e ad una ricognizione dei corpi scaldanti.

### B) Forme di produzione/generazione del calore

- Fermo restando quanto previsto all'art. 5, comma 13 del DPR 412/1993 e s.m.i., nel caso di interventi di manutenzione straordinaria su sistemi di ventilazione meccanica centralizzata caratterizzati da una portata d'aria di ricambio superiore a 10.000 Nm3/h, deve essere verificata la possibilità di adottare sistemi in grado di recuperare la maggior parte del calore (inverno), o del freddo (estate), altrimenti disperso in ambiente a causa dei ricambi dell'aria interna. Tali sistemi devono essere caratterizzati da un'efficienza di recupero maggiore di 0,5.
- In caso di installazione di sistemi di cogenerazione, la cui produzione di calore sia finalizzata esclusivamente al riscaldamento/condizionamento di ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, sia in sostituzione di analoghi sistemi esistenti ovvero in sostituzione di generatori di calore tradizionali, tali impianti devono essere dimensionati in base alla domanda di calore e, qualora tecnicamente realizzabile, abbinati con impianti frigorigeni ad assorbimento per il condizionamento estivo. In ogni caso per la loro realizzazione devono essere rispettate le condizioni progettuali e gestionali riportate nell'Allegato 1.
- In caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici, di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione di impianto termico in edifici esistenti, i condotti per lo scarico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore, devono essere realizzati in modo da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I condotti situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta. Eventuali deroghe alla presente prescrizione possono essere concesse dal Sindaco.

 Entro il 01.09.2009 è fatto obbligo di provvedere all'idonea coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico che risultino essere facilmente accessibili e/o ispezionabili, fatto salvo per quelle che attraversano locali riscaldati, in linea con le vigenti norme.

In caso di sostituzione o di prima installazione dei sistemi automatizzati di termoregolazione della temperatura e della potenza termica erogata devono essere installate apparecchiature in grado di massimizzare il rendimento di regolazione mantenendo le idonee condizioni di confort nel pieno

rispetto delle temperature massime previste dalla normativa vigente.

 La strumentazione eventualmente installata per la contabilizzazione del calore dovrà essere in grado di assicurare un errore < ± 5% (con riferimento alle norme UNI EN 1434 e UNI EN 834).</li>

### ALLEGATO 1: IMPIANTI DI COGENERAZIONE E TRIGENERAZIONE

Nel caso di sistemi di cogenerazione e trigenerazione si definisce il fattore di emissione equivalente termico secondo la seguente correlazione:

 $FE_{et} = FE_{comb} / (\eta_{tot} - \eta_{ee})$ 

Dove:

FE<sub>comb</sub> = fattore di emissione rispetto al combustibile (in mg/kWh) (9

 $\eta_{tot}$  = rendimento totale del cogeneratore in condizioni nominali (Pe+Pt)/(Pcomb)

 $\eta_{ee}$  = rendimento elettrico del cogeneratore in condizioni nominali (Pe/Pcomb)

Al fine di calcolare il valore di FEet si stabilisce convenzionalmente che il valore di ntot considerato non possa essere maggiore di 0,85.

Gli impianti di cogenerazione o trigenerazione, devono garantire, in condizioni di funzionamento nominale, il rispetto delle seguenti condizioni:

Pe >= 20 kWe (§).

noo >= 25 %

FE<sub>ct</sub>(NOx) <= 135 mg di NOx (espressi come NO<sub>2</sub>)/kWh

FE<sub>et</sub>(PT) <= 11 mg di particolato totale /kWh

(vedi esempio)

Inoltre le condizioni di esercizio reali dell'impianto cogenerativo devono permettere il rispetto, su base annua, dei seguenti valori degli indici IRE e LT (\*)

IRE > 0

 $LT > 0.5 (\S)$ 

L'eventuale energia termica prodotta in loco da pompe di calore azionate mediante l'energia elettrica ottenuta dal/i cogeneratore/i può essere contabilizzata al fine della determinazione dell'indice LT.

Nel caso di impianti di cogenerazione a servizio di reti di teleriscaldamento aventi potenza nominale complessiva in ingresso superiore a 10 MW (intesa come prodotto tra la portata nominale di combustibile e il relativo potere calorifico inferiore), che normalmente sono soggetti a specifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera, possono essere considerate deroghe alla limitazione dei fattori di emissione sopra prevista, esclusivamente nel caso in cui sia dimostrabile il rispetto di una delle seguenti condizioni:

- L'intervento si configura come una riduzione netta delle emissioni di ossidi di azoto rispetto all'assetto ante operam riportato alle condizioni di riferimento (1) sotto indicate;
- L'intervento si configura come un aumento delle emissioni di ossidi di azoto rispetto all'assetto ante
  operam riportato alle condizioni di riferimento (1), ma viene dimostrato, attraverso accurate simulazioni
  modellistiche della ricaduta al suolo degli inquinanti emessi, che le particolari condizioni di dispersione
  delle emissioni permettono di produrre un impatto sulla matrice atmosferica meno pesante rispetto a
  quello relativo all'assetto ante operam, riportato alle condizioni di riferimento sotto indicate (1).
- (1) Le condizioni di riferimento sopra richiamate sono basate su un parco di generatori di calore caratterizzati da emissioni totali di ossidi di azoto  $(NO_x)$  non superiori a 120 mg/kWh, riferiti al p.c.i. del combustibile utilizzato.

Il rispetto dei valori di IRE e LT, nonché delle prestazioni emissive in grado di garantire, in condizioni di funzionamento nominale, il rispetto dei parametri  $FE_{et}(NO_x)$  e  $FE_{et}(PT)$  devono essere verificate ogni anno. I risultati delle verifiche effettuate devono essere allegati al libretto di impianto o di centrale. Il valore di  $FE_{et}(PT)$  si ritiene intrinsecamente rispettato nel caso in cui i sistemi di cogenerazione o trigenerazione siano alimentati con gas naturale o GPL.

Fino al 1.9.2009 possono essere installati impianti di cogenerazione e trigenerazione caratterizzati da un valore del parametro  $FE_{et}(NOx) \le 210$  mg di NOx/kWh.

Tali impianti dovranno essere adeguati ad un valore di FEet(NOx)<= 135 mg di NOx/kWh entro e non oltre il 01.09.2010.

### Esempio di calcolo del livello emissivo consentito per i cogeneratori

Cogeneratore a gas naturale caratterizzato, nelle condizioni nominali di impiego, da:

 $\eta_{ee}$  = 35 % (rendimento elettrico nominale)

 $\eta_{tot}$  = 80 % (rendimento totale in condizioni nominali – fattore di utilizzo del combustibile)

Attraverso il valore di  $FE_{et}(NOx)$  richiesto (per gli NOx pari a 135 mg/kWh) è possibile calcolare il valore massimo di  $FE_{comb}$  ammissibile per l'installazione del cogeneratore:

### $FE_{comb}(NOx) = FE_{et}(NOx) \times (\eta_{tot} - \eta_{ee}) = 60.7 \text{ mg/kWh}$

Quindi il cogeneratore, per rispondere ai requisiti progettuali di installabilità, dovrà garantire una emissione di  $NO_x$  inferiore a 60.7 mg/kWh, riferiti al p.c.i. medio del GN.

L'esercizio dell'impianto di cogenerazione dovrà inoltre garantire un valore dell'indice IRE positivo e un valore dell'indice LT superiore a 0,5.

(°) I fattori di emissione rispetto al combustibile devono essere calcolati riferendosi ai seguenti valori convenzionali del potere calorifico inferiore (p.c.i.)

GAS NATURALE	34,5	MJ/Sm <sup>3</sup>
G.P.L.	46,5	MJ/kg
GASOLIO	42,7	MJ/kg

- (\*) Per la definizione degli indici IRE ed LT vedi la Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n° 42/02 del 19 marzo 2002.
- (§) Tale condizione non è richiesta per cogeneratori o trigeneratori che utilizzano la tecnologia delle celle a combustibile quale sistema principale per la produzione di energia elettrica e calore.

# Allegato 2 PUNTO A): REQUISITI MINIMI PER GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSA SOLIDA INSTALLATI IN ZONA DI PIANO

Tecnologie di contenimento (esempio)	Tecnologie primarie per la riduzione degli NOx (1)	Tecnologie primarie per la riduzione degli NO <sub>x</sub> (1)	Tecnologie primarie e/o secondarie per la riduzione degli NO <sub>x</sub> (2)
NO <sub>x</sub> (valori medi orari - mg/Nm <sup>5</sup> 11% O <sub>2</sub> fumi secchi)	400		400 200 (*)
Tecnologie di contenimento (esempio)	Filtro a tessuto o Precipitatore Elettrostatico	Filtro a tessuto o Precipitatore Elettrostatico	Filtro a tessuto o Precipitatore Elettrostatico
Polveri fotali (valori medi orari mg/Nm³ 11% O <sub>2</sub> fumi secchi)	30	OE.	30
Rendimento in condizioni nominali	35≤ Pn (kWt) ≤ 300 η ≥ 67+6log(Pn) 300< Pn (kWt) ≤ 3000 η ≥ 82%	η≥82%	η ≥ 82%
Potenza termica nominale complessiva	35 ≤ Pn (kWt) ≤ 3000	3000< Pn (kWt) ≤ 6000	6000< Pn (kWt) ≤ 20000

### (\*) Valori medi giornalieri

(1) ad esempio: combustione a stadi, controllo automatico del rapporto aria/combustibile, ricircolo dei tumi di combustione, ecc.

(2) ad esempio: combustione a stadi, controllo autòmatico del rapporto aria/combustibile, ricircolo dei fumi di combustione, SNCR (Riduzione Selettiva Non Catalitica), SCR (Riduzione Catalitica Selettiva),

Gli impianti con Pn ≥ 35 kW, ad esclusione di quelli alimentati con pellets, devono essere dotati di un sistema di accumulo termico avente un volume pari ad almeno 12 dm³/kW, ma comunque non inferiore a 500 dm³. Eventuali difficoltà a rispettare tale condizione devono essere adeguatamente giustificate dal punto di vista tecnico.

Per potenze oltre i 20 MWt, nonché per quanto non indicato nella tabella sopra riportata, si rimanda a quanto previsto nel punto 1.1 del paragrafo 1 della Parte III dell'Allegato 1 alla parte quinta del

le stufe e i camini, dotati o meno di sistema di distribuzione del calore generato, e gli impianti con potenzialità < 35 kWt devono essere conformi alle norme di prodotto vigenti.

## ALLEGATO 2 PUNTO B): REQUISITI MINIMI PER GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSA SOLIDA INSTALLATI IN ZONA DI MANTENIMENTO

						r			$\neg$
Tecnologie di contenimento (esempio)  Tecnologie primarie per la riduzione degli NOx (1)			Tecnologie primarie per la riduzione degli NO <sub>x</sub> (1)			Tecnologie primarie per la riduzione degli NO <sub>x</sub> (1)		Tecnologie primarie e/o secondarie per la riduzione degli NO <sub>x</sub> (2)	
NO <sub>x</sub> (valori medi orari mg/Nm³-11% O <sub>2</sub> fumi secchi)			11% O <sub>2</sub> fumi secchi) 400 400 300		400	400			
Tecnologie di contenimento (esempio)	Multiciclone	M. itioioloid	Multicione, Fillio a tessuto o	Precipitatore Elettrostatico	Filtro a tessuto	o Precipitatore Flettrostatico	Filtro a tessuto	Precipitatore	Elettrostatico
Polveri totali (valori medi orari mg/Nm³-	50		. 20	30 (3)		30		300	10 (")
Rendimento in condizioni nominali	35 ≤ Pn (kWt) ≤ 300 η ≥ 67+6log(Pn)	η ≥ 82%		%Z8 ≥ U		η ≥ 82%		%28 < u	1 -
Potenza termica nominale	Potenza termica nominale complessiva 35 ≤ Pn (kWt) ≤ 500			500< Pn (kWt) ≤ 3000		3000< Pn (kWt) ≤ 6000		6000 < Pn (kWt) ≤ 20000	()

(\*) Valori medi giornalieri

(1) ad esempio: combustione a stadi, controllo automatico del rapporto aria/combustibile, ricircolo dei fumi di combustione, ecc.

(2) ad esempio: combustione a stadi, controllo automatico del rapporto aria/combustibile, ricircolo dei fumi di combustione, SNCR (Riduzione Selettiva Non Catalitica), SCR (Riduzione Catalitica Selettiva),

(3) Valore limite di emissione da considerarsi requisito minimo nel caso di impianti finanziati, anche solo parzialmente, da Enti pubblici.

Gli impianti con Pn ≥ 35 kW, ad esclusione di quelli alimentati con pellets, devono essere dotati di un sistema di accumulo termico avente un volume pari ad almeno 12 dm3/kW, ma comunque non inferiore a 500 dm3. Eventuali difficoltà a rispettare tale condizione devono essere adeguatamente giustificate dal punto di vista tecnico.

Per potenze oltre i 20 MWt, nonché per quanto non indicato nella tabella sopra riportata, si rimanda a quanto previsto nel punto 1.1 del paragrafo 1 della Parte III dell'Allegato 1 alla parte quinta del

Le stufe e i camini, dotati o meno di sistema di distribuzione del calore generato, e gli impianti con potenzialità < 35 kWt devono essere conformi alle norme di prodotto vigenti.

### ALLEGATO 3: LIMITI PRESTAZIONALI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO

### a) Fabbisogno annuo in kWh/m²

### 1°Livello

GG	V ≤ 500 (m³)	V = 1000 (m <sup>3</sup> )	V = 2000 (m <sup>3</sup> )	V = 4000 (m <sup>3</sup> )	V = 6000 (m <sup>3</sup> )	V = 8000 (m <sup>3</sup> )	V ≥10000 (m³)
≤3000	70	65	60	50	45	40	35
≥5000	130	120	115	100	90	85	75

### 2°Livello

GG	V ≤ 500 (m <sup>3</sup> )	V = 1000 (m <sup>3</sup> )	V = 2000 (m <sup>3</sup> )	V = 4000 (m <sup>3</sup> )	V = 6000 (m <sup>3</sup> )	V = 8000 (m <sup>3</sup> )	V ≥10000 (m <sup>3</sup> )
≤3000	55	50	45	45	35	30	25
≥5000	110	100	90	85	80	70	65

Per valori di V compresi nell'intervallo 500 – 10000 m3 e, analogamente, per i gradi giorno (GG) intermedi ai limiti riportati in tabella, si procede mediante interpolazione lineare.

Il fabbisogno annuo deve essere calcolato secondo la metodologia prevista dalla norma UNI EN 832.

### b) Isolamento termico e inerzia termica

Trasmittanze massime dei singoli componenti (W/m K)

	1°Livello	2° Livello
Trasmittanza termica delle strutture verticali opache	0,35	0,25
Trasmittanza termica delle strutture orizzontali opache	0,33	0,23
Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti (valore medio vetro/telaio) (§)	2,2	1,7
Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti fronte strada dei locali ad uso commerciale. (§)	4,3	2,8

(§) non è consentita l'installazione di serramenti o infissi con vetro camera contenente esafluoruro di zolfo (SF<sub>6</sub>).

Per la verifica della trasmittanza termica degli elementi opachi dell'edificio a contatto con l'aria esterna utilizzare la norma UNI EN ISO 6946

Per la verifica della trasmittanza termica degli elementi opachi dell'edificio a contatto con il terreno utilizzare la norma UNI EN ISO 13370

Per la verifica della trasmittanza termica degli elementi trasparenti, utilizzare la norma UNI EN ISO 10077-1

Inerzia termica (livelli 1 e 2)

Massa superficiale M<sub>s</sub> delle pareti opache, verticali e orizzontali sia superiore a:

 170 Kg/m² nelle località dove il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione, I<sub>m,s</sub>, sia inferiore a 145 W/m²;

230 Kg/m² nelle località dove il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale, nel mese di

massima insolazione, I<sub>m,s</sub>, sia maggiore o uguale a 145 W/m<sup>2</sup>

Possono essere accettate deroghe al rispetto delle indicazioni riportate alla lettera b) solo nel caso in cui la progettazione preveda l'utilizzo di elementi costruttivi innovativi che partecipano attivamente alla riduzione del fabbisogno energetico dell'edificio (pareti dinamiche, ecc.).

### ALLEGATO 4: POMPE DI CALORE

I sistemi a pompa di calore a ciclo inverso a compressione di gas devono essere caratterizzati da un COP (Coefficiente di resa) maggiore o uguale a 4.

Nel caso di sistemi a pompa di calore a ciclo inverso a compressione di gas che utilizzano quale pozzo freddo l'aria atmosferica, deve essere garantito un COP (Coefficiente di resa) nominale maggiore o uguale a 2,7, riferito ad una temperatura dell'aria esterna pari a -7 °C, e maggiore o uguale a 3,2 se riferi to ad una temperatura dell'aria esterna di +7 °C.

Qualora tale tipologia di pompe di calore utilizzino direttamente, come motore primo, un motore a combustione interna, devono essere rispettati i valori limite dei parametri FEet(NOx) e FEet(PM) indicati nell'Allegato 1. In guesto caso il parametro FEet è definito come segue:

FEet = FE<sub>comb</sub> \* Pcomb / Ptp

Ptp = potenza termica cedibile al pozzo caldo in condizioni nominali in kW

Pcomb = potenza termica introdotta nel sistema in condizioni nominali sotto forma di combustibile (portata di combustibile \* p.c.i.) in kW

FE<sub>comb</sub> = fattore di emissione rispetto al combustibile (in mg/kWh) (vedi Allegato 1)

Le pompe di calore ad assorbimento, che utilizzano per il ciclo energia termica prodotta mediante combustione di un combustibile solido, liquido o gassoso, devono garantire una **efficienza di utilizzo del combustibile** nominale maggiore o uguale a 1,3. Nel caso la pompa di calore utilizzi come pozzo freddo l'aria atmosferica, deve essere inoltre garantita una **efficienza di utilizzo del combustibile** maggiore o uguale a 1,1 con una temperatura dell'aria esterna pari a -7  $^{\circ}$ C e maggiore o uguale a 1,3 con una temperatura dell'aria esterna di +7  $^{\circ}$ C.

Le emissioni relative al sistema di combustione a servizio diretto della pompa di calore ad assorbimento devono essere conformi ai seguenti limiti:

NOx (ossidi di azoto come NO<sub>2</sub>) = 80 mg/kWht PM (particolato totale) = 10 mg/kWht

Il fattore di emissione relativo al PM<sub>10</sub> si ritiene rispettato per i sistemi di combustione alimentati a gas naturale, GPL, gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel.

I combustibili consentiti sono quelli indicati al punto 1.3.1.2.

Gli eventuali sistemi alimentati a biomassa devono garantire emissioni conformi a quanto previsto nell'Allegato 2, punto a) per gli interventi in Zona di piano, oppure punto b) per gli interventi in Zona di mantenimento.

Per Coefficiente di resa (COP) si intende il rapporto tra l'energia termica ceduta al pozzo caldo e l'energia elettrica o meccanica assorbita, il tutto riferito allo stesso intervallo di tempo.

Per **Efficienza di utilizzo del combustibile** si intende il rapporto tra l'energia termica ceduta al pozzo caldo e l'energia introdotta come combustibile determinata moltiplicando la portata di combustibile per il relativo potere calorifico inferiore (p.c.i.), il tutto riferito allo stesso intervallo di tempo.